



COMUNE DI CASTELFONDO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE ORDINARIA 2018**

art. 39 L.P. 4 agosto 2015, n. 15

Adozione definitiva

**NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE**

1° adozione	delibera n°01	del 12/07/2018
Conferenza di pianificazione	Verbale n° 23/18	del 25/10/2018
Adozione definitiva	delibera n° 03	del 13/03/2019
Approvazione della Giunta Provinciale	delibera n°	del
Pubblicazione sul B.U.R.	n°	del
Entrata in vigore del P.R.G. in data		

Castelfondo, giugno 2019



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

CONTENUTI DEL P.R.G.

1. Il PRG è redatto ai sensi della L.P. 5 agosto 2015n. 15 e s.m. e i. e si applica a tutto il territorio comunale di Castelfondo.
2. La disciplina urbanistica in esso contenuta è in conformità al Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione. Tali disposizioni sostituiscono in ogni loro parte tutte quelle del precedente strumento urbanistico.

Art. 2

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Tavole grafiche, e precisamente:
 - Sistema ambientale (tavole in scala 1:10.000);
 - Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale (tavola in scala 1:2.000 e 1:5.000);
 - Insediamenti storici (tavole in scala 1:1000);
 - Allegato A costruzioni accessorie chiuse;
 - Allegato B costruzioni accessorie aperte;
 - Allegato C costruzioni accessorie chiuse con porticato;
 - b) le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
 - c) schede edifici insediamenti storici e manufatti sparsi;
 - d) relazione illustrativa.
2. Nelle cartografie valgono le indicazioni contenute nelle tavole in scala più dettagliata.

Art. 3

TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti ed è subordinata al rilascio di idoneo titolo edilizio, ai sensi della vigente legislazione provinciale e nazionale.
2. Le sole previsioni del PRG non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee a meno che il richiedente si impegni con apposita convenzione a realizzarle o ad adeguarle a proprie cure e spese, secondo le prescrizioni comunali.

Art. 4

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

1. I limiti di superficie utile netta e superficie coperta imposti dalle presenti norme per le singole zone, nel caso di utilizzazione di lotto, fanno sorgere un vincolo di inedificabilità sulla parte del lotto per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie utile netta – superficie fondiaria, superficie coperta – superficie fondiaria, superficie interrata – superficie fondiaria, superficie a verde/permeabile – superficie fondiaria.
2. Non è consentito incorporare successivamente al titolo edilizio parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione a scopo edificatorio per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici sopra descritti.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni costruzione esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà sino a raggiungere il valore dei relativi indici.
4. Non è ammesso il trasferimento di indici urbanistici fra aree a diversa destinazione di zona.
5. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi località del territorio comunale, avvengano demolizioni di edifici esistenti, esclusi i casi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, l'area residua ricade sotto il vincolo di zona assegnata dal P. R. G.

Art. 5

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1. L'attuazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nella Cartografia, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni delle presenti norme, nonché agli indirizzi e ai criteri interpretativi risultanti dalla Relazione Illustrativa. Quanto non esplicitamente considerato dal P.R.G. è comunque disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Le indicazioni contenute nella Cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui alle presenti norme. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa della stessa tematica prevalgono le indicazioni della tavola a scala più dettagliata. Le prescrizioni delle seguenti norme prevalgono rispetto a quelle degli elaborati grafici.
3. I beni compresi all'interno della perimetrazione delle aree e dei manufatti isolati individuati in cartografia come insediamenti storici sono soggetti alle dettagliate prescrizioni di carattere operativo precisate al Titolo III, articolo 23 delle presenti Norme di Attuazione.

Art. 6
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1. Abrogato.
2. Gli strumenti di attuazione della pianificazione del P.R.G. sono disciplinati dal Titolo II, Capo III, Strumenti di attuazione della pianificazione, della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.
3. La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Per quanto attiene le opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale nell'ambito dei piani attuativi e le relative procedure, valgono i disposti della legislazione provinciale in merito.
7. Gli strumenti attuativi approvati ed in vigore continuano a disciplinare le aree di competenza con prevalenza su eventualmente difformi indicazioni di P.R.G., fino alla scadenza naturale dei piani attuativi medesimi.
8. Abrogato.
9. Gli strumenti attuativi del P.R.G. si articolano in:
 - a) piani di riqualificazione urbana
 - b) piani attuativi per specifiche finalità
 - c) piani di lottizzazione
Definiti nell'art.50 della L.P. 4 agosto 2015 n.15
 - d) comparti edificatori
Definiti dall'art.53 della L.P. 4 agosto 2015 n.15
 - e) permesso di costruire convenzionato
Stabilito dal comma 5 dell'art.49 della L.P. 4 agosto 2015 e definito dall'art.84 della stessa legge.
10. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia obbligatoria la formazione di un piano attuativo, ed in quelle regolate da piani attuativi approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di idoneo titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa provinciale in materia urbanistica.

Art. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE

1. La deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25.06.2010 e s.m.e i. determina gli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi dell'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 nonché all'articolo 109 della L.P. 4 agosto 2015 n.15.

Art. 8**INDICI URBANISTICI ED EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI**

Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. si assumono le definizioni dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni stabilite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale Art.3Capo I, Titolo Ie dalla L.P. 15/2015 art.3.

Per quanto non precisato dalla deliberazione sopraccitata si assumono le seguenti definizioni:

1. Superficie aziendale (SA).

- 1.1 Si considera come superficie aziendale l'intera superficie di proprietà dell'azienda avente destinazione d'uso agricola. Alle aziende zootecniche è consentito il conteggio delle aree classificate catastalmente a pascolo avente destinazione a pascolo o classificate a pascolo nel fascicolo aziendale rilasciato dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della P.A.T..

2. Lotto non modificabile.

- 2.1 Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade esistenti o di P.R.G., corsi d'acqua, da lotti già edificati o da limiti di zona.
- 2.2 Qualora il lotto sia non modificabile la superficie del lotto minimo è ridotta del 25 % rispetto al valore previsto dalle norme di zona.

3. Abrogato**4. Abrogato****5. Abrogato****6. Abrogato****7. Rapporto di utilizzo dell'interrato [mq/mq]**

- 7.1 E' il rapporto tra la superficie interrata e la superficie fondiaria.

8. Abrogato**9. Abrogato****10. Superficie interrata (Si)**

- 10.1 E' la superficie risultante dalla proiezione ortogonale sul piano orizzontale di tutte le parti interrate dell'edificio, con esclusione delle rampe di accesso a cielo libero, delle intercapedini di larghezza netta non superiore a m. 1,50 e delle bocche di lupo.

11. Abrogato**12. Edificio o fabbricato esistente.**

- 12.1 Per edificio o fabbricato esistente si intende un edificio o fabbricato o parte di essi esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme o alla data precisata nei singoli articoli di riferimento.

13. Abitazione stagionale.

- 13.1 Edificio in cui è consentito l'uso abitativo non permanente e nel quale è vietato stabilirvi la residenza o il domicilio.

13.2L'utilizzo dell'edificio non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione di servizi pubblici ad onere della collettività quali infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua, depurazione delle acque reflue, fornitura di energia elettrica e termica, strade, sgombero neve, asporto dei rifiuti solidi, fornitura di servizi di trasporto.

13.3La dotazione di eventuali infrastrutture a servizio del singolo edificio è a carico del proprietario, a termini dell'art. 61, comma 5, della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e s.m. e i..

14. Abrogato

15. Gazebo.

15.1E' un chiosco da giardino con pianta a forma di poligono regolare (circoscrivibile ad un cerchio), aperto su tutti i lati, con funzione panoramica destinata ad ospitare solo le persone. La struttura deve essere isolata, fissa o mobile, in legno, metallo o ghisa, priva di tamponamento con materiale di alcun genere e tipo, coperta con tela o stuoie in canna o bambù o legno o similari.

16. Abrogato

17. Abrogato

18. Abrogato

19. Funzione abitativa permanente:

19.1 è riferita agli edifici esistenti e si assume comprovata se possono essere documentate le seguenti condizioni, almeno per cinque anni anche non continuativi nell'arco del decennio precedente alla domanda di titolo abitativo per l'intervento edilizio proposto:

a) pagamento ICI (secondo la classificazione catastale dei fabbricati: Gruppo A, da A/1 a A/9) e

b) pagamento TARSU (come abitazione);

ovvero, in alternativa:

a) residenza anagrafica:

l'accertata residenza anagrafica, per il periodo sopraindicato, è sufficiente a comprovare la funzione abitativa permanente.

Art. 9

DISTANZE DEI FABBRICATI DAI LIMITI DI ZONA

1. Tutte le costruzioni da realizzarsi sulle aree confinanti con le aree:

- produttive del settore secondario di interesse locale;
- per attrezzature di interesse collettivo;
- per attrezzature e servizi pubblici (Titolo X);

dovranno rispettare, dai limiti delle zone stesse, una distanza pari a quella minima dai confini di proprietà prevista dalle presenti norme, senza possibilità di deroga, esclusi gli interventi pubblici o di interesse pubblico, fatti salvi gli allineamenti obbligatori.

Art. 10
EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI
NELLE AREE SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE

1. Al fine di mantenere la funzionalità e l'efficienza della residenza esistente e delle attività insediate, per gli edifici e i manufatti esistenti nelle aree soggette ad espropriazione, fino a quando l'Amministrazione competente non adirà la relativa procedura, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.

Art. 11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

1. La deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 d.d. 03.09.2008, allegato 2, e s.m.e i. disciplina, per le diverse zone territoriali omogenee:
 - a) le distanze minime tra edifici;
 - b) le distanze minime degli edifici dai confini;
 - c) le distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici;
 - d) i criteri di misurazione delle distanze.
2. Le barchesse, le tettoie, le legnaie e simili modeste costruzioni esistenti, regolarmente assentite, e i gazebi sono equiparate alle costruzioni accessorie al fine della misurazione della distanza fra i fabbricati.

Art. 12
Abrogato

Art. 13
CABINE

1. Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di pompaggio degli acquedotti o degli impianti fognari, quelle di compressione o di decompressione dei gasdotti, nonché degli impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi in emissione, stazioni di pompaggio e di filtraggio degli impianti irrigui e tutte le strutture simili necessarie per il funzionamento delle reti tecnologiche o dei pubblici servizi, non sono soggette al rispetto delle norme di zona.
2. Oltre al rispetto delle distanze dagli edifici e dai confini devono rispettare dalle strade la distanza di m 3,00, salvo eventuale deroga prevista dalla normativa.

Art. 14
COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. Le costruzioni accessorie vengono definite dall'art.3, comma 4, lettera b) del regolamento urbanistico provinciale.

Le costruzioni accessorie devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- | | | |
|--|----|------|
| – Manufatti per ogni unità abitativa | n. | 1 |
| – Numero massimo di manufatti per edificio | n. | 4 |
| – Altezza massima | m | 3,00 |
| – Qualora l'aggetto della gronda superi i 60 cm va computata la parte eccedente ai fini della superficie coperta e delle distanze. | | |

- Arretramento minimo dell'estremità della gronda dei manufatti in aderenza dalla facciata dell'edificio m 0,10
- Materiale: legno
- Manto di copertura: tegole coppo antichizzate

1.1 Costruzioni accessorie chiuse

(ALLEGATO A):

- Superficie coperta massima m² 20,00
- Lunghezza massima delle costruzioni isolate m 5,50
- Larghezza massima delle costruzioni isolate m 4,00
- Lunghezza massima delle costruzioni in aderenza m 8,00
- Larghezza massima delle costruzioni in aderenza m 3,00

1.2 Costruzioni accessorie aperte

(ALLEGATO B):

- Superficie massima della tettoia non superiore a m² 15,00
- Lunghezza massima della tettoia delle costruzioni isolate m 5,00
- Larghezza massima del lato minore della tettoia delle costruzioni in aderenza m 3,00

1.3 Costruzioni accessorie chiuse con porticato

(ALLEGATO C):

- Superficie coperta massima m² 25,00
- Lunghezza massima delle costruzioni isolate m 6,00
- Larghezza massima delle costruzioni isolate m 4,50
- Lunghezza massima delle costruzioni in aderenza m 9,00
- Larghezza massima delle costruzioni in aderenza m 3,00

2. Tipologie e materiali diversi da quelli riportati negli ALLEGATI A, B e C sono subordinati al parere paesaggistico favorevole della competente autorità quando ricadono in area di tutela paesaggistico-ambientale e della C.E.C. quando non ricadono in area di tutela paesaggistico-ambientale. La superficie coperta massima e l'altezza massima non possono essere superiori a quelle consentite dal comma precedente.
3. Le costruzioni accessorie non possono mutare destinazione né essere adibiti ad abitazione o ad attività. I manufatti aperti non possono essere chiusi neanche parzialmente. Il loro volume e la loro superficie coperta non vengono computati nella determinazione degli indici urbanistici.
4. Le costruzioni accessorie sono consentiti solo nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti nelle seguenti aree:
 - insediamenti storici (zone A);
 - zone edificate sature (zone B1);
 - zone edificate di integrazione e completamento (zone B2)
 - aree per insediamenti di nuova espansione (zone C);
 - aree produttive del settore secondario (zone D);
 - aree commerciali (zone D);
 - aree per attrezzature e impianti turistici (zone D);

- aree per attività agro-silvo-pastorali (zone E) solo quando le costruzioni accessorie sono pertinenze di edifici in insediamenti storici o in insediamenti storici sparsi e quando rispettano le norme dettate dall'art.51 bis delle presenti norme;
 - aree per attrezzature e servizi pubblici (zone F);
 - verde privato solo quando le costruzioni accessorie sono pertinenze di edifici in verde privato o in insediamenti storici o in insediamenti storici sparsi.
5. Fermo restando le dimensioni massime delle costruzioni accessorie descritte nei precedenti punti, nei casi in cui l'edificio sia composto da più di un'unità abitativa la somma totale delle superfici delle costruzioni accessorie verrà calcolata sommando alla dimensione massima del singolo manufatto (chiuse: 20mq, aperte: 15 mq, con porticato: 25 mq) 10 mq per ogni ulteriore unità abitativa oltre alla prima.

Art. 15 **SERREE TUNNEL**

1. Gli art. 87 e 70 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale definiscono e disciplinano i tunnel e le serre a scopo agronomico.
2. I tunnel permanenti, le serre propriamente dette e i tunnel temporanei stagionali, come definiti dall'art.70 del regolamento urbanistico edilizio provinciale, devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

2.1 Altezza massima:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| a) serre propriamente dette | m 5,00 |
| b) tunnel permanenti | m 5,00 |
| c) tunnel temporanei | m 3,00 |

2.2 Distanze minime dai confini:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) serre propriamente dette | come gli edifici |
| b) tunnel permanenti | come gli edifici |
| c) tunnel temporanei | m 1,50 |

2.3 Distanze minime dagli edifici esterni al lotto:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) serre propriamente dette | come gli edifici |
| b) tunnel permanenti | come gli edifici |
| c) tunnel temporanei | m 3,00 |

2.4 Distanze minime dagli edifici interni al lotto:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| a) serre propriamente dette | m 10,00 |
| b) tunnel permanenti | m 3,00 |
| c) tunnel temporanei | m 0,00 |

2.5 Distanze minime fra le serre:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| a) serre propriamente dette | m 0,00 |
| b) tunnel permanenti | m 0,00 |
| c) tunnel temporanei | m 0,00 |

2.6 Distanze minime dalle strade:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) serre propriamente dette | come gli edifici |
| b) tunnel permanenti | come gli edifici |

c) tunnel temporanei m 3,00

3. Sono ammesse distanze inferiori dai confini con il consenso del proprietario finitimo rispettando comunque le distanze dagli edifici previste dal comma precedente.
4. Sono consentite nelle seguenti zone del P.R.G.:
 - a) serre propriamente dette sono consentite solo nelle “Aree agricole” (art.53).
 - b) tunnel permanenti sono consentiti solo nelle “Aree agricole” (art.53).
 - c) tunnel temporanei stagionali sono consentiti in tutte le zone ad esclusione delle aree ricadenti nell’art.51bis.

Art. 16 **DEFINIZIONI DEGLI USI**

1. Residenziale:

- 1.1 abitazioni con accessori e pertinenze;
- 1.2 abitazioni collettive quali collegi, convitti, conventi, studentati, seminari, ecc. con accessori e pertinenze.

2. Mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio:

- 2.1 uffici di enti pubblici e di diritto pubblico;
- 2.2 uffici privati e studi professionali;
- 2.3 uffici per il terziario avanzato;
- 2.4 uffici per attività direzionali e di interesse generale;
- 2.5 sedi o redazioni di giornali;
- 2.6 agenzie di viaggio, di affari, immobiliari, di assicurazione, ecc..

3. Commerciale:

- 3.1 esercizi commerciali al dettaglio e relativi depositi e magazzini;
- 3.2 pubblici esercizi quali bar, ristoranti, tavole calde, discoteche, farmacie ecc.;
- 3.3 società ed istituti di credito, agenzie di banche;
- 3.4 esercizi commerciali all’ingrosso;
- 3.5 centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini.

4. Industriale e artigianale:

- 4.1 stabilimenti ed impianti industriali e i relativi depositi, magazzini, uffici, accessori e pertinenze;
- 4.2 laboratori artigianali e i relativi depositi, magazzini, uffici, accessori e pertinenze;
- 4.3 stabilimenti di trasformazione e/o conservazione dei prodotti agricoli e relativi depositi, magazzini, uffici, accessori e pertinenze;
- 4.4 centri di rottamazione,
- 4.5 palestre private, centri di estetica e fitness.

5. Turistico-ricettiva:

- 5.1 alberghi, residenze turistico-alberghiere, pensioni, motels, ostelli per la gioventù, case per ferie, residence, affittacamere e relativi servizi e spazi di

ritrovo, per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative di esercizio secondo le leggi in materia;

5.2 attrezzature turistico ricettive complementari quali campeggi, villaggi turistici, ecc..

6. Agricola:

6.1 aziende agricole e relativi depositi e magazzini;

6.2 aziende orto-floro-vivaistiche e relative serre, depositi e magazzini;

6.3 aziende zootecniche, stalle, allevamenti e ricovero animali;

6.4 aziende agrituristiche.

7. Autorimesse:

7.1 a) autorimesse, garage, parcheggi custoditi, pubblici e privati.

8. Servizi e attrezzature pubbliche

8.1 Servizi di interesse collettivo: servizi pubblici o privati di interesse pubblico quali università, scuole, biblioteche, musei, ospedali e case di cura, gabinetti di analisi, ambulatori, studi medici e dentistici, centri di riabilitazione motoria, case per anziani, orfanotrofi, caserme, prigioni e riformatori, edifici per il culto, stazioni ferroviarie, autostazioni, uffici postali, aeroporti, eliporti, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacolo, edifici per la cultura, edifici e impianti sportivi, sedi associative, servizi sociali, attività amministrative, ecc.;

9 Infrastrutture di interesse collettivo:

9.1 infrastrutture pubbliche e private di interesse pubblico quali centrali elettriche e di teleriscaldamento, stazioni di distribuzione elettriche, centrali telefoniche, ripetitori, impianti di depurazione o di smaltimento dei rifiuti, distributori di carburante e attività strettamente connesse, autolavaggi, ecc..

Art. 17

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI, NUOVA EDIFICAZIONE E CAMBIO D'USO

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall' art. 77, comma 2 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

2. La nuova edificazione e il cambio d'uso sono:

A) Nuova edificazione

Gli interventi di nuova costruzione vengono definiti dall'articolo 77, comma 1, lettera g, della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

B) Variazione della destinazione d'uso degli immobili

E' il mutamento anche senza opere della destinazione d'uso delle unità immobiliari o di loro parti, quale risulta dal titolo edilizio ovvero dallo stato di fatto degli immobili costruiti antecedentemente alla legge 6 agosto 1967 n. 765.

Si considera cambio di destinazione d'uso il passaggio fra le categorie principali previste dall'art. 16, mentre non costituisce cambio di destinazione d'uso il passaggio fra le varie sottocategorie all'interno della stessa categoria principale.

Si veda anche articolo 42 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 18

SPAZI DI PARCHEGGIO NELLE COSTRUZIONI

1. Il Titolo II Capo III, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale determina la dotazione di parcheggi delle costruzioni ai sensi dell'articolo 60 della L.P. 4 agosto 2015n. 15 e s.m. e i..
2. Abrogato
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di realizzare e di mantenere gli standard minimi fissati dai commi precedenti comporta le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 21 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 19

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO NEGLI INTERVENTI E NELLE OPERE

1. Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse, nonché la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali. Come prevede l'articolo 108 bis della L.P. 5 agosto 2015 n.15, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili provvedono al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e osservano il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e del paesaggio. In caso d'inosservanza di tali obblighi e divieti previsti il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine. Il comune può specificare tali obblighi con specifico regolamento e può adottare ordinanze contingibili e urgenti, nonché determinare le sanzioni relative. Inoltre il comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la Provincia.
2. E' vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano. Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e naturalistiche. In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato:
 - scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;

- tenere discariche di qualsivoglia natura e entità;
 - tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.
3. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi vanno smantellati e rimossi; i sedimi abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese dei proprietari o dei concessionari.
4. Gli edifici e i manufatti che per la loro ubicazione o per le loro condizioni funzionali creano gravi intralci per la viabilità o il corretto utilizzo dei servizi pubblici in generale possono essere eliminati mediante la demolizione parziale o totale ovvero ristrutturati, previa dichiarazione di pubblica utilità delle opere nei progetti relativi alla viabilità e all'esecuzione di servizi pubblici con sola esclusione degli edifici ricompresi nel perimetro degli insediamenti storici soggetti ad interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione..
5. I manufatti accessori storici quali: le fontane, i lavatoi, gli abbeveratoi, i pozzi, le canalizzazioni, le fornaci, i capitelli, le croci, opere militari e simili connessi ad attività tradizionali vanno tutelati attraverso la conservazione testuale, e possono essere soggetti esclusivamente agli interventi di restauro.
- Se l'esecuzione dei manufatti sopracitati risale a più di 70anni e sono di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, dovranno essere sottoposti a verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 42/2004.
- I manufatti ascrivibili alla Prima Guerra Mondiale, le linee di difesa, le trincee e gli immobili legati a quell'evento storico sono soggetti ai vincoli della L. 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra Mondiale".

Art. 20

RITROVAMENTI: NOTIFICHE

1. Conformemente alle prescrizioni del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, vige l'obbligo di denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Ai progettisti e ai direttori dei lavori di tutte le categorie degli interventi edilizi e dell'esecuzione di qualsivoglia opera è fatto altresì obbligo di segnalare immediatamente all'Autorità competente o al Sindaco il ritrovamento di elementi antichi di qualsiasi genere, anche minori, e di sospendere nel contempo i lavori allo scopo di consentire accertamenti e prospezioni tempestive ed eventualmente di adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE

Art. 21

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA

1. Il territorio comunale è stato suddiviso in aree e zone omogenee come risulta dalle planimetrie in scale 1:1000 (insediamenti storici), 1:2.000, 1:5000 e 1:10.000.
2. Ciascuna di tali aree e zone è sottoposta a distinta disciplina contenuta negli articoli delle presenti norme e sono così classificate anche in relazione alla suddivisione in zone del D.M. 02 aprile 1968 n. 1444:

2.1 Zone A: Insediamenti Storici.

- art. 22÷26 Insediamenti storici;
- art. 79 Manufatti e siti di interesse culturale, naturalistico e storico.

2.2 Zone B: zone totalmente o parzialmente edificate.

- art. 27 tris Aree edificate a saturazione.
- art. 28 Zone edificate di integrazione e completamento.

2.3 Zone C: zone destinate a nuovi complessi insediativi.

- art. 30 Aree per insediamenti residenziali di nuova espansione;

2.4 Zone D: zone per impianti industriali e assimilati.

- art. 32 Aree produttive del settore secondario di interesse locale;
- art. 33 Aree produttive del settore secondario (lavorazione materiali estrattivi);
- art. 34 Aree produttive del settore secondario (aziende agricole a carattere industriale);
- art. 48 Aree per attrezzature turistico ricettive;
- art. 49 Aree per attrezzature di interesse collettivo;
- art. 50 Aree per sosta camper.

2.5 Zone E: zone per attività agro-silvo-pastorali.

- art. 52 Aree agricole di pregio;
- art. 52 bis Aree agricole pregiate di rilevanza locale;
- art. 53 Aree agricole;
- art. 54 Aree per impianti zootecnici;
- art. 55 Aree a bosco;
- art. 55 bis Aree a bosco di rilevanza paesaggistica;
- art. 56 Aree a pascolo.

2.5.1 Zone F: aree per attrezzature ed impianti di interesse generale.

- art. 57 Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale;
- art. 58 Aree a verde pubblico;
- art. 59 Aree per impianti ed attrezzature tecnologiche;
- art. 60 Aree cimiteriali;
- art. 62 Infrastrutture stradali;
- art. 63 Parcheggi pubblici;
- art. 64 Piste ciclopedonali
- art. 66 Aree per impianti smaltimento rifiuti.

2.6 Zone G: aree di tutela e protezione.

- art. 67 Fasce di rispetto;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 68 Fasce di rispetto cimiteriale;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 69 Fasce di rispetto stradale;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 70 Fasce di rispetto dei depuratori;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 70 bis Aree di protezione paesaggistico ambientale montana;
- art. 70 tris Criteri di protezione paesaggistico ambientale;
- art. 70 quater Aree di protezione di ambiti edificati
- art. 73 Aree di tutela ambientale provinciale;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l'area appartiene);
- art. 76 Fiumi e torrenti Aree di protezione dei corsi d'acqua;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 77 Aree ad elevata naturalità;
- art. 78 Aree di tutela archeologica;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l'area appartiene);
- art. 80 Discariche di R.S.U. bonificate;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l'area appartiene);
- art. 81 Aree di tutela e protezione idrogeologica;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l'area appartiene);
- art. 83 Aree di rispetto idrogeologico;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l'area appartiene).

2.7 Zone che non rientrano nella classificazione prevista dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

- art. 74 Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) Zone speciali di conservazione (Z.S.C.), Zone a protezione speciale (Z.P.S) Riserve naturali provinciali;
- art. 75 Riserve naturali locali;
- art. 76 Fiumi e torrenti Aree di protezione dei corsi d'acqua;
- art. 77 Aree ad elevata integrità.

TITOLO III

INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI

(ZONE A)

Art. 22

GENERALITA'

1. Gli insediamenti storici comprendono gli immobili, isolati o riuniti in complessi che per il loro valore debbono essere conservati.
Tali aree si suddividono in:
 - insediamenti storici;
 - insediamenti storici sparsi.
2. All'interno degli insediamenti storici, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (con le limitazioni di cui al titolo VII), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste.
Le nuove destinazioni d'uso sono ammesse solo se sono compatibili con i caratteri edilizi dei fabbricati e se le modificazioni da apportare ai fabbricati, alle pertinenze ed agli spazi liberi, singolarmente e nel loro complesso, sono consentite dalla categoria di intervento di ciascuna delle unità edilizie interessate.
Le destinazioni d'uso in essere sono comunque consentite
In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.
3. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità gli interventi destinati all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti e dei terreni, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti principali e secondari, alla sistemazione delle aree nude e senza destinazione specifica.
4. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, e la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.
5. L'analisi sul patrimonio edilizio storico è sintetizzata sulle schede con documentazione fotografica allegate alla cartografia di piano. La progettazione dovrà rispettare i vincoli contenuti nelle schede
6. Non è consentito trasformare in abitazione i locali al piano terreno adibiti ad altro uso, anche se accessorio all'abitazione, se le finestre si affacciano direttamente su spazi pubblici e distano meno di m 6,00 dalle pareti prospettanti.
7. Sarà posta cura particolare nella creazione di nuovi impianti tecnologici o la loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne

fumarie, canalizzazioni, collettori solari e foto voltaici e comunque tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti.

Tali interventi saranno se del caso oggetto di un unico progetto di massima allegato al progetto di recupero includente l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre a titolo edilizio.

8. All'interno degli insediamenti storici, con esclusione degli edifici assoggettati alla categoria di intervento R1 di cui al successivo articolo 23, sono ammessi nuovi volumi interrati. Tali volumi non sono computati ai fini degli incrementi ammessi nelle diverse categorie di intervento.

I volumi completamente interrati possono essere costruiti a confine, salvo fasce di rispetto stradale e contrarie ragioni di pubblico interesse.

9. I confini di zona individuati nelle cartografie, con esclusione di quelli verso la viabilità e i parcheggi pubblici, non sono assimilati ai confini di proprietà.
10. Dalla viabilità individuata dal P.R.G., compresi gli allargamenti previsti, gli edifici dovranno rispettare la distanza minima dalle strade prescritta per la zona.
11. Dai parcheggi pubblici individuati dal P.R.G. gli edifici dovranno rispettare la distanza minima dai confini prescritta per la zona.
12. Non è consentita la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti) sugli edifici individuati con le categorie "R1" e "R2".
13. All'interno degli insediamenti storici, le opere ed edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino ad esse.

Art. 23

CATEGORIE OPERATIVE

"R1" - "R2" - "R3" - "R6" - "M1" - "M2"

1. Le planimetrie di progetto e le schede centro storico provvedono ad individuare la categoria operativa attribuita ad ogni singola unità edilizia.

Le categorie determinano analiticamente gli interventi ammessi sugli elementi costitutivi dell'edificio così come definiti dall'art.77 della L.P. 4 agosto 2015n.15e dall'art. 17 delle presenti Norme

Per tali categorie, individuate con le lettere "R1" - "R2" - "R3" - "R6" - "M1" - "M2" sono ammessi esclusivamente gli interventi così come di seguito riportati e normati nei rispettivi articoli.

Sono assoggettati a restauro gli edifici e i manufatti:

A Dichiarati di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, o sottoposti alle disposizioni dell'art. 12 del medesimo D. Lgs..

B Gli edifici di carattere collettivo (religioso e civile) padronale edificati prima del 1860 e non sottoposti successivamente ad alterazioni sostanziali dell'organismo edilizio; edificati anche dopo il 1860 ma che presentano caratteri architettonici e/o tipologici particolarmente significativi.

2. **Per la categoria operativa "R1" (restauro)** in generale sono ammesse opere quali:

– la sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;

- il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
- il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.) mediante lavori quali la sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti e le riprese di murature, purché esclusivamente diretti a conservare il sistema statico dei manufatti e dei fabbricati onde consentirne la sopravvivenza e purché le opere che rafforzano importanti elementi strutturali non ne comportino la sostituzione;
- il rinnovo per sostituzione, limitata all'indispensabile, degli elementi costruttivi dell'edificio con altri di forma, natura e tecnica costruttiva uguali o analoghe a quelle da sostituire;
- il ripristino ovvero ricostruzione di parti originali dell'edificio demolite e scomparse, ma solo se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie e catasti e purché il ripristino avvenga con materiali, tecniche e forme uguali e analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica dell'edificio;
- l'eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- l'esecuzione di tramezzature, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.); analoghe piccole trasformazioni distributive richieste da un cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile e inserimento degli impianti e dei servizi necessari a sopperire alle carenze funzionali dell'edificio, nelle posizioni più coerenti col suo sistema distributivo, esclusa l'installazione di ascensori o di altri corpi montanti che comportino la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.) o l'alterazione delle tipologie edilizie esistenti;
- restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni).
- l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dei fabbricati;
- si consente inoltre l'apertura di finestre in falda al fine del recupero abitativo dei sottotetti nella misura massima del 4% della proiezione sul piano orizzontale della superficie delle singole falde e di piccole finestre

nei prospetti solo qualora assolutamente indispensabile per ragioni di igiene e sicurezza.

Non rientrano nelle opere ammesse l'esecuzione di cappotti termici esterni, facciate ventilate o qualsiasi altro elemento che alteri l'aspetto architettonico dell'edificio.

3. Per la categoria operativa "R2" (risanamento conservativo) in generale sono ammesse, oltre a quanto stabilito per la cat. "R1", opere quali:

- lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia esistente;
- eventuali opere di ripristino sui fronti, quali la riapertura di porte o finestre murate la cui chiusura ha prodotto evidenti e negative alterazioni ai prospetti originari, l'inserimento di nuove aperture nei tamponamenti in legno, che vanno tuttavia conservati, l'inserimento di aperture di tipo tradizionale coerenti con la funzione degli spazi serviti e la distribuzione dei fori esistenti in facciata.
- modifiche di portoni, porte esterne e finestre, ma solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
- rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale, ma riproponendo l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione. E' possibile la sopraelevazione della linea di gronda definito nell'art.105 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, purché detti lavori siano compatibili con la forma dell'edificio e della preesistente forma della copertura, con il contesto e con la continuità degli edifici contermini, purché non vengano modificati i fori sulle facciate né vengano realizzate nuove aperture sulle stesse.
La sopraelevazione, ammessa per una sola volta previo parere conforme della Commissione Edilizia, va realizzata eliminando, in via di principio, abbaini, vasche o strutture similari esistenti.
- l'apertura di finestre in falda al fine del recupero abitativo dei sottotetti nella misura massima del 4% della proiezione sul piano orizzontale della superficie complessiva del tetto con un massimo dell'8% della proiezione sul piano orizzontale della superficie delle singole falde e di piccole finestre nei prospetti solo qualora assolutamente indispensabile per ragioni di igiene e sicurezza;
- la realizzazione delle opere di isolamento termico interno;
- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e l'inserimento di collegamenti nuovi, ivi compresi gli ascensori, a servizio degli spazi recuperati;
- il cambiamento delle altezze interne dei locali, qualora necessari per raggiungere quelle minime prescritte dal Regolamento Edilizio; lo spostamento dei solai è consentito purché non dia luogo ad alterazioni

delle partiture e degli elementi architettonici e decorativi dei prospetti (balconi, ballatoi, ecc.);

- la demolizione limitata delle murature portanti interne, mantenendo l'impianto strutturale esistente;
- la suddivisione verticale di singoli ambienti con sopalcature;
- sulle facciate non prospicienti vie e spazi pubblici né su aree vincolate a tutela paesistica e ambientale, sono ammessi la ricomposizione edilizia con accorpamento di volumi separati e conseguente modifica dei prospetti e l'apertura di nuovi fori a soli fini igienico sanitari.

Tutte le opere dovranno essere valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l'edificio è inserito.

In ogni caso il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali o tradizionali è vincolante.

Non rientrano nelle opere ammesse l'esecuzione di cappotti termici esterni, facciate ventilate o qualsiasi altro elemento che alteri l'aspetto architettonico dell'edificio.

4. Per la categoria operativa "R3" (ristrutturazione edilizia)

Per questa categoria valgono le norme dettate dall'art. 77, comma 1, lettera e) della L.P. n.15 del 15 agosto 2015 ad esclusione della possibilità di demolizione completa e ricostruzione su diverso sedime salvo minimi spostamenti da valutarsi in sede di commissione edilizia.

La demolizione totale dell'edificio è permessa solo se contemplata negli interventi definiti nella scheda dell'edificio stesso (come definiti nell'art. 22 comma 5 delle presenti norme), mentre è ammessa la demolizione parziale.

Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati a parere della commissione edilizia.

6. Abrogato

7. Categoria operativa speciale "R6" (demolizione).

Sono soggetti a tale categoria operativa speciale i manufatti definiti come superfetazioni ovvero come inserimenti edilizi incongrui.

Per tali elementi, indicati con apposita grafia nelle tavole di piano, rimane vietato ogni intervento, ad esclusione della sola manutenzione ordinaria.

E' vietato il cambio di destinazione d'uso. Sono in ogni caso possibili le demolizioni; in tal caso il terreno reso libero sarà asservito al vincolo di destinazione di zona.

8. Altri manufatti individuati nelle informazioni di base Categorie M1 manutenzione ordinaria e M2 manutenzione straordinaria.

Per la definizione delle suddette categorie d'intervento si fa riferimento all'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015 n.15.

Gli interventi su tali manufatti sono subordinati alla ricomposizione formale mediante tecniche costruttive e formule compositive proprie delle aggregazioni tradizionali. Le strutture lignee deteriorate possono essere sostituite.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno ambientale, particolarmente per quei manufatti ricompresi nelle aree di cui agli articoli 25 e 48.

Salve le destinazioni d'uso in atto, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, tali manufatti dovranno essere destinati ad accessorio delle abitazioni.

Art. 24

AREA LIBERA IN CENTRO STORICO

1. Vengono così definiti gli spazi aperti di pertinenza degli edifici degli Insediamenti Storici costituiti da tutte le aree non edificate private, la cui articolazione contribuisce alla tutela e alla valorizzazione del tessuto urbano avente carattere di storicità così come individuati nella cartografia di P.R.G.
2. In tali spazi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli attuali assetti formali e funzionali ovvero gli interventi di restauro o di ricostruzione parziale o totale laddove sia possibile documentarle adeguatamente dal punto di vista storico, ovvero là dove la permanenza di elementi di qualunque natura possa indirizzare l'intervento di restauro o di ricostruzione secondo modelli formali e funzionali dell'epoca di riferimento.
3. Le nuove recinzioni vanno realizzate di norma con materiali e caratteristiche dimensionali analoghe a quelle tradizionali.
4. Oltre agli eventuali ampliamenti consentiti dall'art. 23 e ai manufatti accessori, è ammessa la costruzione di garage e di depositi attrezzi agricoli interrati quali pertinenze degli edifici dell'insediamento storico.

La dimensione dei garage sarà quella strettamente necessaria per soddisfare gli standard previsti dal Capo III, Titolo II del regolamento urbanistico-edilizio provinciale che determina la dotazione di parcheggi delle costruzioni ai sensi dell'articolo 60 della L.P. 4 agosto 2015n. 15 e s.m. e i..

La superficie interrata dei depositi attrezzi agricoli non potrà superare i m² 80 per ogni edificio.

E' consentita la costruzione di tunnel temporanei.

5. La superficie di usura di strade, corti, cortili ed androni dovrà essere trattata in conformità ai materiali tradizionali o attuali con l'esclusione di altri tipi di pavimentazione che non siano il recupero delle pavimentazioni tradizionali. È vietata la pavimentazione in conglomerato bituminoso ad eccezione della viabilità privata.

Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti.

Tali spazi di relazione, pur non espressamente individuati in cartografia, dovranno essere liberati da superfetazioni e muri di divisione.

6. L'Autorità Comunale competente, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere l'esecuzione di opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi di cortili o androni visibili da luoghi aperti al pubblico, che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno.

Art. 25

AREE A VERDE STORICO

1. Le aree espressamente indicate in cartografia con apposita grafia sono inedificabili, con la sola eccezione degli interventi di cui al comma successivo, e sono finalizzate alla tutela ambientale dei nuclei. In tali aree è prescritto il mantenimento dei caratteri formali ed ambientali delle stesse, in particolare per quanto riguarda l'andamento naturale del terreno, il rapporto visivo con gli edifici e i manufatti accessori storici quali muri di sostegno, carrabili minori, fontane e simili.
2. Oltre agli eventuali ampliamenti consentiti dall'art. 23 e ai manufatti accessori, è ammessa la costruzione di garage e di depositi attrezzi agricoli interrati quali pertinenze degli edifici dell'insediamento storico.

La dimensione dei garage sarà quella strettamente necessaria per soddisfare gli standard previsti dal Capo III, Titolo II del regolamento urbanistico-edilizio provinciale che determina la dotazione di parcheggi delle costruzioni ai sensi dell'articolo 60 della L.P. 4 agosto 2015n. 15 e s.m. e i..

La superficie interrata dei depositi attrezzi agricoli non potrà superare i m² 80 per ogni edificio.

E' consentita la costruzione di tunnel temporanei.

3. Il verde sarà per quanto possibile arborato con essenze rispettose delle caratteristiche locali, confermando in ogni caso in modo vincolante le alberature esistenti per le quali è previsto il naturale avvicendamento.

Sono comunque ammesse la sostituzione di alberature e la previsione di nuovi impianti se non in contrasto con l'articolo 70quater delle presenti norme.

4. Le aree come sopra individuate, che attualmente si presentino nude o ambientalmente dequalificate, richiedono comunque la restituzione al pristino stato.

Art. 26

Abrogato

TITOLO IV

AREE RESIDENZIALI(ZONE B e C)

Art. 27

GENERALITA'

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale, esterne agli insediamenti storici, sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi, comprese stalle o altri ricoveri per animali, esistenti alla data di entrata in vigore del P.U.P..
2. In tali aree, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (con le limitazioni di cui al titolo VII), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste. In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.
3. Nelle aree per insediamenti residenziali, salvo diversamente disposto per casi specifici, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono finalizzati alla realizzazione di fabbricati di tipo residenziale, turistico, terziario.
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Abrogato
7. Per gli interventi di nuova edificazione, soggetti al permesso di costruire, (titolo IV, capo III, sezione I della L.P. 4 agosto 2015 n.15), vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno. In particolar modo sono da evitare costruzioni in pietra o cemento armato messo in opera a faccia vista, privilegiando soluzioni come l'intonacatura con la relativa tinteggiatura delle facciate esterne con colorazioni che riconducano alla tradizione costruttiva locale.
 - b) Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc...) Va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando l'inserimento essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso di verde (alberi, siepi, aiuole) per

valorizzare gli edifici notevoli che per armonizzarli con il paesaggio.

- c) I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno. Viene comunque garantita la massima libertà espressiva nel rispetto dell'armonia del luogo e delle sue valenze paesaggistiche.
- d) Sono permesse deroghe per interventi di particolare pregio architettonico previa valutazione da parte della Commissione Edilizia.

8. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in:

zone omogenee “B1” – edificate sature
zone omogenee “B2” – edificate di integrazione e completamento
zone omogenee “C” – di espansione di nuovo impianto

- 9.** In riferimento a quanto previsto dall’art. 18 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, le nuove aree a destinazione residenziale introdotte dalla presente variante sono subordinate a specifico vincolo di prima abitazione secondo quanto definito dall’art. 87, comma 4 lett. a) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

Art. 27 bis
ZONE OMOGENEE DI TIPO “B”

- 1.** Parti di territorio ad uso prevalentemente residenziale, totalmente o parzialmente edificate, esterne agli insediamenti storici e in cui le reti infrastrutturali sono presenti.
- 2.** Edifici esistenti: sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (M1), manutenzione straordinaria (M2), restauro (R1), risanamento conservativo (R2) e la ristrutturazione edilizia (R3) è ammessa secondo indicazioni dettate dall’art. 77 lettera e) della L.P. 15/2015
- 3.** Tutti gli interventi edilizi devono armonizzarsi con profili plani-altimetrici delle fronti esistenti, prospicienti vie o spazi pubblici; è consentito l'accorpamento dei volumi esistenti separati.
- 4.** Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico da riservare a piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tutte le opere di collegamento con le reti tecnologiche e la sistemazione finale dell'area di pertinenza.

Art. 27 ter
ZONE EDIFICATE SATURE (ZONE B1)

1. Le aree per insediamenti abitativi esistenti sature sono precisate nella cartografia del P.R.G. ed indicate con apposito retino.
2. Le zone residenziali esistenti sono quelle a destinazione prevalentemente residenziale, già edificate, assieme alle pertinenze degli edifici.
3. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto e l'eventuale ristrutturazione avverrà nel rispetto della normativa provinciale (art.77, comma 1, lettera e) della L.P. n. 15 dl 2015e nel rispetto dei seguenti indici:

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) massima [mq/mq]: 0,4

Indice di copertura massima: 40%.

Altezza del fronte massima [m]: 9,00

Altezza massima dell'edificio [m]: 10,00

Numero di piani massimo: n.3.

Almeno il 20% della superficie fondiaria va riservato a verde e sistemato ad orti e/o giardini.

Gli indici sopra riportati vengono applicati anche agli edifici esistenti o comunque autorizzati con atto precedente alla data di approvazione del presente P.R.G. per interventi finalizzati alla saturazione della densità edilizia fondiaria ammessa nei lotti su cui sono insediati.

4. Distanza dal ciglio strada, distanza dal confine, distacco tra i fabbricati: dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme generali (art.11 e 12 delle presenti norme tecniche di attuazione).
5. Parcheggi: dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme generali (art.18 delle presenti norme tecniche di attuazione).
6. Per gli edifici esistenti o comunque autorizzati con atto precedente alla data di approvazione del presente P.R.G. e che abbiano saturato la densità edilizia fondiaria ammessa, è permesso l'ampliamento nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
 - ampliamento del 20 % della SUN alla data di entrata in vigore delle presenti norme, da utilizzarsi una sola volta anche come somma di più interventi, con un massimo di 150 mq.
 - L'ampliamento del 20 % della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
 - L'ampliamento del 20 % della superficie interrata esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme

Art. 28

AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1. Abrogato

1.bis Le aree per insediamenti abitativi di completamento sono precisate nella cartografia del P.R.G. ed indicate con apposito retino.

2. Abrogato

2.bis Negli interventi di nuova costruzione, salvo diversamente disposto in casi specifici, almeno il 20% della superficie fondiaria va riservato a verde e sistemato ad orti e/o giardini.

3. Abrogato

3.bis Trascorsi 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore delle presenti Norme, le aree di completamento introdotte con la presente variante che non hanno avuto nuovi interventi cessano di essere tali e saranno destinate urbanisticamente a:

- “aree agricole”, se si trovano all'esterno del perimetro definito dall'art.70quater “Aree di protezione ambiti edificati”,
- “verde privato”, se si trovano all'interno del perimetro definito dall'art.70quater “Aree di protezione ambiti edificati”.

La cessazione dell'edificabilità dell'area verrà comunicata da parte dell'Amministrazione Comunale ai proprietari interessati. Per le aree di completamento definite prima della presente variante ordinaria rimane valido il termine precedentemente introdotto.

La durata della convenzione allegata ad eventuali lottizzazioni non potrà superare di 13 (tredici) anni la data di entrata in vigore delle presenti Norme. Per le convenzioni stipulate prima della presente variante ordinaria rimane valido il termine precedentemente introdotto.

Le costruzioni di cui siano iniziati i lavori devono essere ultimate entro il periodo di validità del titolo abilitativo.

4. Abrogato

5. Per le aree B2 sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Indice di utilizzazione fondiaria (U_f) massima	mq /mq	0,4
- Altezza del fronte massima	m	9,00
- Altezza massima dell'edificio	m	10,00
- Numero massimo di piani	n.	3
- Lotto minimo (LM)	m ²	600
- Rapporto di copertura (R_c) massimo	%	40
- Rapporto di utilizzo dell'interrato (R_{ui}) massimo	%	60
- Indice di permeabilità (I_p) minimo	%	20

6. Per quanto riguarda le aree residenziali introdotte con la presente variante di cui, nello specifico, le p.f. 1762/1, 1762/3, 1762/4, 1762/5 si pongono particolari indicazioni costruttive e architettoniche al fine di perseguire obiettivi di qualità architettonica e di coerenza con il tessuto urbano limitrofo:

- gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti così come i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti
- tecniche costruttive e tecniche compositive devono essere proprie delle aggregazioni tradizionali
- i materiali utilizzati devono essere tradizionali quali per esempio il legno; in particolar modo sono da evitare costruzioni in pietra o cemento armato messo in opera a faccia vista, privilegiando soluzioni come l'intonacatura con la relativa tinteggiatura delle facciate esterne con colorazioni che riconducano alla tradizione costruttiva locale.

Per la colorazione dell'edificio in particolare dovranno essere utilizzate tonalità neutre oppure colori delle terre e in ogni caso non colori accesi.

- sono vietate torri, torrette e qualsiasi elemento non coerente con l'architettura storica locale
- i nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno.

Art. 29 Abrogato

TITOLO V - Abrogato

Art. 30 AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE (ZONE C)

1. Parti di territorio destinati a nuovi complessi insediativi che risultano ineditificati.

Trascorsi 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore delle presenti Norme, le aree di nuova espansione introdotte con la presente variante che non hanno avuto nuovi interventi cessano di essere tali e saranno destinate urbanisticamente a:

- “aree agricole”, se si trovano all'esterno del perimetro definito dall'art. 70 quater “Aree di protezione ambiti edificati”,
- “verde privato”, se si trovano all'interno del perimetro definito dall'art. 70 quater “Aree di protezione ambiti edificati”.

La cessazione dell'edificabilità dell'area verrà comunicata da parte dell'Amministrazione Comunale ai proprietari interessati. Per le aree di nuova espansione definite prima della presente variante ordinaria rimane valido il termine precedentemente introdotto.

La durata della convenzione allegata ad eventuali lottizzazioni non potrà superare di 13 (tredici) anni la data di entrata in vigore delle presenti Norme.

Per le convenzioni stipulate prima della presente variante ordinaria rimane valido il termine precedentemente introdotto.

Le costruzioni di cui siano iniziati i lavori devono essere ultimate entro il periodo di validità del titolo abilitativo.

2. Il P.R.G. individua le zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano Attuativo o di Lottizzazione.

Anche in assenza di specifica indicazione sulla cartografia o nei cartigli, i piani di lottizzazione sono comunque obbligatori quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

3. Abrogato.

- 3.bis** Negli interventi di nuova costruzione, salvo diversamente disposto in casi specifici, almeno il 20% della superficie fondiaria va riservato a verde e sistemato ad orti e/o giardini.

- 4. Per le aree C sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:**

– Indice di utilizzazione fondiaria (U_f) massima	mq /mq	0,4
– Altezza del fronte massima	m	9,00
- Altezza massima dell'edificio	m	11,00
– Lotto minimo (LM)	m ²	600
– Rapporto di copertura (R_c) massimo	%	40
– Rapporto di utilizzo dell'interrato (R_{ui}) massimo	%	60
– Indice di permeabilità (I_p) minimo	%	20

TITOLO VI

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO (ZONE D)

Art. 31 GENERALITA'

1. Nelle aree produttive del settore secondario di interesse locale (art. 32) è consentito realizzare l'alloggio per il proprietario o il custode con le modalità previste dall'art. 33 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i..
La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è consentita con le disposizioni dell'articolo 91 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
Tali alloggi vanno inseriti organicamente nella struttura produttiva e non possono essere oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti di riferimento.
2. Nelle stesse aree è consentito nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi destinare parte dei volumi realizzabili a funzioni di ospitalità transitoria ed esclusiva dei dipendenti (foresteria).
Tali volumi dovranno essere conformi all'art. 93 e 94 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e non potranno essere oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti di riferimento e la loro destinazione non potrà essere variata se non per funzioni produttive o comunque di servizio alla produzione.
3. Almeno il 10 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.

Art. 32 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE

1. Sono riservate allo svolgimento delle attività previste dall'art. 33 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i..
Sono consentite le attività produttive in atto.
2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

– Lotto minimo (LM)	m ²	1.500
– Rapporto di copertura (Rc) massimo	%	50
– Altezza massima dell'edificio	m	10,00
3. Eventuali altre funzioni consentite dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale dovranno essere inserite organicamente nella struttura produttiva e non potranno essere oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti di riferimento.

Art. 33
AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO
(lavorazione materiali estrattivi)

1. Sono riservate al deposito, alla lavorazione e al riciclaggio degli inerti.
In tali aree sono ammessi solo le strutture, gli impianti tecnologici e di servizio necessari alle singole attività e le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto.
Tutti gli impianti e le strutture dovranno avere carattere precario e vanno eseguiti con tecniche che ne consentano un facile smontaggio ultimato il loro utilizzo.
Esaurita l'attività l'area dovrà essere sistemata garantendo un idoneo ripristino ambientale
È vietata la realizzazione dell'alloggio per il proprietario o il custode.
2. Nelle aree di cui al comma precedente, fatte salve le autorizzazioni richieste dalle leggi e regolamenti di settore, per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito progetto che preveda:
 - Le opere infrastrutturali e di tutela del territorio per mitigare i rumori, le polveri ed ogni altra problematica conseguente all'attività produttiva;
 - L'inserimento paesaggistico-ambientale;
 - Un piano pluriennale che definisca i tempi e le modalità dell'attività di riciclaggio.

Art. 34
AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO
(aziende agricole a carattere industriale)

1. Sono riservate alla lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli a carattere industriale.
Sono consentite le attività produttive in atto.
2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

– Lotto minimo (LM)	m ²	1.500
– Rapporto di copertura (Rc) massimo	%	60
– Altezza massima dell'edificio	m	10,00
3. Eventuali altre funzioni consentite dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale dovranno essere inserite organicamente nella struttura produttiva e non potranno essere oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti di riferimento.

TITOLO VII AREE COMMERCIALI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE (ZONE D)

Art. 35

DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 36

TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 37

LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico;
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'Art 5;
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
 - d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
 - e) fasce di rispetto.

Art. 38

ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - 2.1. esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - 2.2. esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 39

VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 40**ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO**

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 41**SPAZI DI PARCHEGGIO**

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano.
Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e s.m. e i., il rispetto della dotazione di parcheggi pertinenziali è provato dalla certificazione di un tecnico abilitato a corredo della S.C.I.A. presentata al Comune ai sensi della normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante).
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'articolo 13, capo III, titolo II (tabella A – spazi di parcheggio) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 42

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. Nelle aree in cui è prevista una molteplicità di funzioni, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi del capo III del titolo II della legge urbanistica provinciale, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 e ai parametri stabiliti al punto 3.2., lettera c) e d) dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq, per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

Art. 43

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 44

AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 45**AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI
OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE
DI VENDITA ESISTENTI**

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 46**CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI
EDIFICI DISMESSI DA RIQUALIFICARE**

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 47**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO VIII

AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI (ZONE D)

Art. 48

AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE

1. Sono zone destinate ad accogliere gli esercizi alberghieri ed extra alberghieri disciplinati dalla L.P. 15 maggio 2002, n. 7 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. n. 28-149/Leg. d.d. 25.09.2003) e s.m., ristoranti, pubblici esercizi, locali di divertimento e strutture ricettive in genere.
2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

– Lotto minimo (LM)	m ²	1.000
– Indice di utilizzazione fondiaria massima	m ² /m ²	0,5
– Numero di piani massimo	n.	3
– Rapporto di copertura (Rc) massimo	%	50
– Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui) massimo	%	70
– Altezza del fronte massima	m	9,5
– Altezza massima dell'edificio	m	11,00
3. Per quanto riguarda la realizzazione dell'alloggio per il proprietario o il custode, si rimanda a quanto stabilito all'art.119 della L.P. 15/2015.
4. Almeno il 20 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.
5. Per l'area a destinazione turistico ricettiva in località "Regole", che si trova in un' *"area di rispetto corpi idrici"* e in considerazione della vicinanza ad un' area di elevato valore paesaggistico e ambientale (*"zona speciale di conservazione"* e *"riserva naturale comunale"*) gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente dovranno essere eseguiti seguendo criteri di compatibilità dal punto di vista paesaggistico e ambientale, dovrà essere inoltre verificato anche attraverso specifico studio d'impatto, che il carico antropico aggiuntivo non vada a pregiudicare gli ambiti sopra riportati.

Negli interventi di ampliamento o ristrutturazione (compreso demolizione/ricostruzione) dovranno essere inoltre utilizzati linguaggi architettonici e materiali dell'edilizia tradizionale. Dovranno essere inoltre garantiti idoneo approvvigionamento idrico e smaltimento acque autonomi e compatibili con le attività insediate.

Limitatamente all'area in oggetto vengono applicati i parametri edificatori di cui al comma 2, 3 e 4 con le seguenti limitazioni:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| - Numero di piani massimo | n. | 2 |
| - Altezza del fronte massima | m. | 6 |
| - Altezza massima dell'edificio | pari all'edificio esistente | |

Art. 49**AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO**

1. Sono zone destinate ad accogliere ostelli e case per ferie con i servizi collegati, come definiti dagli art. 35 e 36 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. n. 28-149/Leg. d.d. 25.09.2003) e s.m..

2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

– Lotto minimo (LM)	m ²	1.000
– Indice di utilizzazione fondiaria massima	m ² /m ²	0,4
– Numero di piani massimo	n.	3
– Rapporto di copertura (Rc) massimo	%	50
– Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui) massimo	%	70
– Altezza del fronte massima	m	9,5
– Altezza massima dell'edificio	m	11,00

3. Abrogato

4. Almeno il 20 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.

Art. 50**AREE PER SOSTA CAMPER**

1. Nelle aree riservate alla sosta dei camper è ammessa la formazione di stalli per la sosta, strutture di servizio, zone attrezzate per il gioco.
2. Nelle aree per sosta camper è consentita solamente la realizzazione di manufatti da adibire a servizi igienici.
3. cui al comma 1 devono essere installati appositi impianti igienico-sanitari destinati alla raccolta e/o al trattamento e scarico dei liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli nel rispetto della disciplina stabilita da Piano di Tutela delle Acque e dal Piano di Risanamento delle Acque della Provincia Autonoma di Trento.

TITOLO IX

AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI (ZONE E)

Art. 51 GENERALITA'

1. Le aree per attività agricole e silvo-pastorali sono distinte a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:

- a) aree di difesa paesaggistica (art.51bis)
- b) aree agricole di pregio (art. 52);
- c) aree agricole pregiate di rilevanza locale (art. 52 bis);
- d) aree agricole (53);
- e) aree per impianti zootecnici (art. 54);
- f) aree agricole di rilevanza locale (art. 54bis)
- g) aree a bosco (art. 55);
- h) aree a bosco di rilevanza paesaggistica (art.55 bis);
- i) aree a pascolo (art. 56);

I relativi articoli integrano quanto qui specificato in termini generali per tutte queste aree.

2. Sono riservate allo svolgimento delle attività previste dagli art. 37, 38, 39 e 40 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.ei..

Fatta salva la conservazione delle destinazioni d'uso in atto all'entrata in vigore delle presenti norme per le nuove costruzioni valgono le norme degli art. 37, 38, 39 e 40 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.ei..

Nelle zone agricole l'attività edilizia è disciplinata dall'art.112 della L.P. 4 agosto 2015n. 15 e s.m. e i.

L'edificazione in queste zone è subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; per le distanze dai confini e fra le costruzioni si applica la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 d.d. 03.09.2008, allegato 2, e s.m.e i.

- 2.bis** Nelle costruzioni esistenti ricadenti negli art. 52, 53, 54, 54bis e 56 delle presenti norme e nello specifico gli edifici con funzioni agricole (lettera a) e funzioni abitative permanenti (lettera b) sono consentiti tutti gli interventi dalla manutenzione ordinaria (M1) alla demolizione (R6).

Sono altresì ammessi il riuso, anche a fini abitativi, dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti, non più utilizzati a fini agricoli (malghe - opifici - mulini - baite e similari).

Negli interventi di ristrutturazione che prevedono la demolizione con ricostruzione va mantenuto il sostanziale rispetto del sedime esistente.

Spostamenti del sedime potranno essere considerati, su parere conforme della C.E.C., al solo fine di migliorare funzionalità e sicurezza di eventuali spazi limitrofi agli edifici oggetto dell'intervento e nei casi di accertato rischio idrogeologico.

Definizioni puntuali:

- a) Funzioni agricole: edifici esistenti ricadenti negli articoli 52, 52bis, 53, 54 e 56 delle presenti norme, che restano destinate a funzioni connesse con l'esercizio dell'attività agricola e zootecnica (non abitativa).
 - b) Funzioni abitative permanenti: gli edifici esistenti che presentano comprovate funzioni abitative permanenti (come definito nell'art.8, comma 19 delle presenti norme).
3. Le nuove stalle, escluse quelle realizzate nelle aree per impianti agricoli (zootecnico), devono distare almeno 200 m dai centri storici, dalle aree residenziali, commerciali, ricettive ed alberghiere, dalle aree pubbliche in generale e dalle prese d'acqua e sorgenti.
4. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, nelle aree agricole sono vietati:
- a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesaggistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
 - b) le trasformazioni che sovvertano, senza migliorarla, la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
 - c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.
5. La nuova edificazione è consentita solo se funzionale all'attività agricola o agropastorale e alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo.
- Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
- I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
- E' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni a condizione che le costruzioni esistenti sul medesimo fondo agricolo alla data di approvazione del P.R.G. ed aventi, alla medesima data, la stessa destinazione d'uso, risultino recuperate ed effettivamente utilizzate per la suddetta destinazione.
6. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.
- Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

7. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.
8. Nelle aree a bosco, a pascolo e improduttive e negli ambienti di alta montagna la viabilità minore non indicata dal P.R.G. deve rispettare i requisiti stabiliti nell'articolo specifico.
9. Abrogato

Art. 51bis

AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA

1. Con finalità di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, in particolari ambiti del territorio comunale, particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico, il Piano Regolatore individua nelle tavole grafiche con apposita grafia, alcune aree da sottoporre a particolari divieti e norme.
2. In tali aree è vietata:
 - messa in opera di strutture infisse al suolo atte al sostegno di colture frutticole specializzate e di reti protettive di qualsiasi tipo e materiale ad eccezione di pali in legno locale naturale e salvo quelle in legno per supporto di linee elettriche o di telecomunicazione;
 - messa in opera di sostegni alle recinzioni di qualsiasi tipo e materiale ad eccezione di pali in legno locale naturale;
 - posa di reti antigrandine;
 - posa di teli impermeabili;
 - installazione di tunnel temporanei stagionali;
 - installazione di serre propriamente dette e tunnel permanenti;
 - impermeabilizzazione del terreno per mezzo di teli o similari;
 - realizzazione di scogliere superiori al metro e terre armate;
 - realizzazione di manufatti e costruzioni accessorie;
 - modificazioni delle livellette naturali del terreno superiori al metro;queste restrizioni sono dettate da criteri di tutela e conservazione del carattere storico e dall'identità paesaggistica dell'Alta val di Non.
3. Le aree già oggetto di coltivazioni intensive dovranno essere adeguate a quanto previsto dal presente articolo in concomitanza di rinnovo dell'impianto a fine coltura ovvero al termine del processo produttivo.
4. Abrogato
5. Sono inoltre vietate cave, discariche, depositi anche temporanei di terre provenienti da scavo e di materiali provenienti da boschi.
6. Sono ammesse opere di contenimento delle scarpate non superiori al metro, realizzate con murali in sassi a vista, possibilmente a secco, purchè ricadenti nelle strette pertinenze dei manufatti rurali esistenti e/o per garantire la manutenzione anche straordinaria della viabilità esistente.

7. È vietata l'apertura di nuove strade di interesse privato. Rimane la possibilità di realizzare brevi tratti carrabili al fine di garantire l'accessibilità dalla viabilità forestale ed agricola esistente ai singoli manufatti rurali esistenti e/o terreni. Tali tracciati non dovranno alterare le livellette esistenti e dovranno quindi conformarsi all'andamento naturale del terreno con la possibilità di realizzare un fondo drenante in ghiaia ed eventualmente con pietra a spacco solo per superare brevi tratti in pendenza ed al fine di limitare al massimo il formarsi di ruscellamento superficiale e trasporto solido durante le piogge.
8. La viabilità esistente di interesse privato potrà comunque essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovrà garantire al massimo il rispetto dei caratteri originari della viabilità.
9. Alcune aree ricadenti nel presente articolo sono situate lungo il rio Rabiola, corpo idrico classificato in stato ecologico buono, il cui stato di integrità deve essere mantenuto tale, e lungo il rio Salobbi, affluente del rio Rabiola. Al fine di preservare lo svolgimento delle funzioni ecologiche dell'ambiente fluviale, sia come elemento eco-tampone che agisce trasversalmente per filtrare e trattenere gli inquinanti e i nutrienti, sia longitudinalmente per assicurare la continuità del corridoio ecologico, in questi ambiti vanno attivate iniziative volte alla conservazione dei caratteri di naturalità e di riqualificazione ambientale mediante il ripristino delle fasce ripariali.
Viene pertanto istituita una fascia di protezione della larghezza di 10 metri misurati dalle sponde come già prevista dalla L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg. All'interno di queste fasce è fatto obbligo di conservare la vegetazione riparia esistente.

Art. 52

AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. Nelle aree agricole di pregio possono collocarsi solo attività produttive agricole, esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dagli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.ei..
2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

– altezza massima dell'edificio	m	8,50
possono superare tale altezza i silos		
– indice di utilizzazione fondiaria (Uf) (in base a superficie agricola in proprietà)	mq / mq	0,005
– lotto minimo (LM)	m ²	10.000
– superficie aziendale minima	m ²	50.000
– Superficie utile netta massima	mq	50
3. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, anche come somma di più interventi nel rispetto dei seguenti parametri:

– Aumento massimo della Sun produttiva (da destinarsi a scopi produttivi)	%	15
---	---	----

- Aumento massimo della Sun residenziale e agriturismo % 15
 - Aumento massimo della superficie coperta % 40
 - Aumento massimo della superficie interrata % 60
 - La nuova superficie interrata dovrà essere ricoperta da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40.
 - Altezza massima quella prevista dal comma 2.
 - Nel riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti, anche non più utilizzati a fini agricoli è comunque consentito un aumento della sun esistente del 15% con un massimo di 70 m² di sun. Questo aumento di superficie non può sommarsi agli aumenti (anche volumetrici) precedenti.
4. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali.

Art. 52 bis

AREE AGRICOLE PREGIATE DI RILEVANZA LOCALE

1. Ove vi sia la necessità di meglio tutelare una parte del territorio comunale particolarmente rilevante per il suo pregio storico-ambientale, vengono istituite “aree agricole pregiate di rilevanza locale” nelle quali sono stabilite talune restrizioni edificatorie e particolari salvaguardie.

Tali aree storicamente adibite a prati a sfalcio, si connotano quali prati residui di bassa quota costituendo degli ecosistemi definibili come “praterie nel bosco”. Tali ambiti sono unici nello scenario paesaggistico del territorio comunale sempre più connotato da coltivazioni intensive.

2. Ai fini della tutela dei valori di cui al comma 1, nelle aree agricole pregiate di rilevanza locale sono vietate:

-Trasformazioni che sovvertano: la morfologia dei luoghi, le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell’arredo degli spazi aperti;

- Ogni nuova costruzione di qualsiasi natura e dimensione, esclusi i manufatti di piccole dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo ai sensi dell’art. 84 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

E’ fatto obbligo di dismissione dei manufatti e il ripristino dello stato attuale dei luoghi al termine dell’utilizzo ai fini agricoli o nel mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 84 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art.53

AREE AGRICOLE

1. Oltre a quanto stabilito ai commi 1, 3 e 4 del precedente articolo 52, i nuovi interventi nelle aree agricole devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- | | | |
|--|----------------|--------|
| - altezza massima dell’edificio | m | 9,00 |
| possono superare tale altezza i silos | | |
| - indice di utilizzazione fondiaria (Uf) | mq / mq | 0,005 |
| - lotto minimo (LM) | m ² | 10.000 |
| - superficie aziendale minima | m ² | 50.000 |

- | | | |
|----------------------------------|----------------|----|
| – Superficie utile netta massima | m ² | 50 |
|----------------------------------|----------------|----|

2. In riferimento a quanto stabilito nell'art.70ter delle presenti norme, nelle aree agricole è permessa la costruzione e l'utilizzo di serre propriamente dette e tunnel permanenti, come definite all'articolo 70 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, solo nel rispetto dei seguenti parametri:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - Superficie aziendale minima: | 10.000 mq |
| - Lotto minimo accorpato: | 5.000 mq |
| - Rapporto di copertura massimo: | 10% |
| - Superficie coperta massima: | 1.000 mq |

Art.53bis Abrogato

Art.54 AREE PER IMPIANTI ZOOTECNICI

1. Nelle aree per impianti zootecnici possono collocarsi solo le stalle per l'allevamento degli animali, esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. La parte abitativa è ammessa nel rispetto dall'art. 37 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i.. e ai commi 1, 3 e 4 del precedente articolo52, gli interventi nelle aree agricole devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| – altezza massima dell'edificio | m | 10,00 |
| possono superare tale altezza i silos | | |
| – Rapporto di copertura (Rc) massimo | % | 50 |
| – lotto minimo(LM) | m ² | 1.800 |
| – superficie aziendale minima | m ² | 25.000 |

Art.54bis AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE

1. Oltre a quanto stabilito ai commi 1, 3 e 4 del precedente articolo 52, i nuovi interventi nelle aree agricole di rilevanza locale devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- | | | |
|--|----------------|--------|
| – altezza massima dell'edificio | m | 9,00 |
| possono superare tale altezza i silos | | |
| – indice di utilizzazione fondiaria (Uf) | mq / mq | 0,005 |
| – lotto minimo (LM) | m ² | 10.000 |
| – superficie aziendale minima | m ² | 50.000 |
| – Superficie utile netta massima | m ² | 50 |

2. In riferimento a quanto stabilito nell'art.70ter delle presenti norme, nelle aree agricole di rilevanza locale è permessa la costruzione e l'utilizzo di serre propriamente dette e tunnel permanenti, come definite all'articolo 70 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, solo nel rispetto dei seguenti parametri:

- Superficie aziendale minima:	10.000 mq
- Lotto minimo accorpato:	5.000 mq
- Rapporto di copertura massimo:	10%
- Superficie coperta massima:	1.000 mq

Art. 55 AREE A BOSCO

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i., con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 delle sopracitate norme.
3. Per gli edifici esistenti schedati all'art. 22 sono ammessi gli interventi previsti dalle singole schede.
4. Per gli altri edifici è consentita la ristrutturazione edilizia, senza cambiamenti di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra. Eventuali cambi d'uso per residenza non permanente o limitati ampliamenti sono ammessi solo se previsti dal piano per il recupero del patrimonio edilizio montano.
5. Le strade forestali e le piste di esbosco devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo specifico.

Art. 55 bis AREE A BOSCO DI RILEVANZA PAESAGGISTICA

1. Sono aree a bosco di rilevanza paesaggistica quelle aree occupate da boschi di qualsiasi tipo, che risultano avere un'importanza fondamentale per il mantenimento delle peculiarità paesaggistiche locali, tali aree vengono tutelate al fine di garantire qualità ambientale e territoriale locale.

2. Le aree identificate in questo articolo possono avere caratteristiche dimensionali inferiori rispetto a quanto stabilito dalla legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11.
3. Nelle aree definite in questo articolo, al fine di perseguire gli obbiettivi di tutela riportati nel comma 1, è vietato il cambio di coltura e la nuova edificazione.
4. Nell'ambito delle aree a bosco di rilevanza paesaggistica possono essere svolte le attività e realizzate le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani.
5. Per gli edifici esistenti schedati, come previsto dall'art. 22 delle presenti norme, sono ammessi gli interventi previsti dalle singole schede.
6. Per gli edifici non ricadenti nel comma 5 è consentita la ristrutturazione edilizia, senza cambiamenti di destinazione d'uso.
Eventuali cambi d'uso per residenza non permanente o limitati ampliamenti sono ammessi solo se previsti dal piano per il recupero del patrimonio edilizio montano.
7. Le strade forestali e le piste di esbosco devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo specifico.

Art. 56 **AREE A PASCOLO**

1. Sono aree a pascolo le aree caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia (art. 39 della L.P. 27 maggio 2008 n. 5), da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione della zootecnia.
2. Per gli edifici esistenti schedati all'art. 22 sono ammessi gli interventi previsti dalle singole schede.
3. Per gli altri edifici è consentita la ristrutturazione edilizia, senza cambiamenti di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra.
Eventuali cambi d'uso per residenza non permanente o limitati ampliamenti sono ammessi solo se previsti dal piano per il recupero del patrimonio edilizio montano.
Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dalla attività di maneggio.
4. Le strade forestali devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo specifico.

TITOLO X

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

(ZONE F)

Art. 57

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale per servizi ed attrezzature pubbliche sono riservate alle seguenti funzioni:
 - strutture e uffici di enti pubblici e amministrazioni;
 - scuole di ogni tipo, asili nido;
 - strutture socio sanitarie, ospedaliere di ogni tipo;
 - strutture religiose;
 - strutture assistenziali;
 - attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi;
 - istituzioni culturali;
 - piazzole elicottero;
 - analoghi.
2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi solo fabbricati per equipaggiamenti conformi alle funzioni consentite, nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati previste dalle norme generali.
3. Almeno il 20 % della superficie fondiaria (escluse le piazzole elicottero) deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.

Art. 58

AREE A VERDE PUBBLICO

1. Nelle aree riservate a verde pubblico è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco, gli spettacoli all'aperto gli impianti sportivi con i relativi parcheggi o strutture di servizio. E' consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ripristinando a verde la superficie di copertura.
2. Nelle zone a verde pubblico è consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, all'accesso ai parcheggi pertinenziali e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, per una superficie complessiva inferiore a 65 mq e un'altezza massima dell'edificio di m 4,00.
3. Nelle zone a verde attrezzato è consentita solamente l'edificazione dei fabbricati legati all'utilizzo dell'impianto sportivo, all'accesso ai parcheggi pertinenziali e delle attrezzature di corredo.
4. Nelle zone destinate a verde pubblico ricadenti in aree boscate l'utilizzazione deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli.
5. Negli edifici privati esistenti ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo è subordinato al rilascio di permesso di costruire, previa stipula di apposita convenzione con

gli interessati, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi.

6. Nelle zone a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

Art. 59

AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. Le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche sono assegnate a strutture e funzioni di servizio alla collettività, centraline elettriche e telefoniche, sottostazioni di trasformazione elettriche, depuratori e fosse Imhoff, serbatoi degli acquedotti, stazioni di pompaggio, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche, ripetitori e simili.
2. E' ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al primo comma che devono rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previste dalle norme generali.
3. Le aree di pertinenza di tali impianti e attrezzature vanno sistemate accuratamente a verde attuando i possibili provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti.
4. Tali manufatti, purché pubblici e di dimensioni contenute, possono essere realizzati qualsiasi sia la destinazione di zona, nel rispetto delle distanze di cui ai commi precedenti.
5. Impianti di depurazione: il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone per depuratori [T-D]. Conformemente all'art. 59 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, per tutti gli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature sono prescritte le zone di rispetto.

La cartografia del P.R.G. le individua, secondo i criteri dettati dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006", classificandole nella categoria di tipo "A".

All'interno di tali zone:

- è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio ed anche la realizzazione di stazioni di distribuzioni di carburante e i relativi accessori;
- è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, per le attività consentite e per le deroghe contemplate, si rimanda alla citata Deliberazione.

La zona di rispetto decade ad avvenuto smantellamento dell'impianto di depurazione.

Art. 60

AREE CIMITERIALI

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura e possono essere utilizzate per l'ampliamento dei cimiteri esistenti.
2. La realizzazione di cimiteri avviene nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L.P. 2/83 e della L.P. 10/98.

Art. 61

NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio, e adottando le più attente misure di mitigazione per i residui impatti negativi.
2. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale, negli ambienti d'alta montagna, nelle aree di protezione ambientale dei corsi d'acqua, delle rive dei laghi, dei biotopi, degli insediamenti, dei manufatti e dei siti di valore paesistico, culturale e naturalistico, la realizzazione di nuovi edifici, linee elettriche di alta e media tensione, gasdotti, impianti per le telecomunicazioni, opere di presa, centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, impianti di risalita e piste da sci, nonché strade di cantiere e di servizio per le suddette opere, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifiche e specialistiche valutazioni di impatto ambientale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a misure accettabili.
La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di Legge.
3. Su tutte le infrastrutture la segnaletica va contenuta nel minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è ammessa solo all'interno degli insediamenti ed entro gli spazi assegnati allo scopo dall'Amministrazione Comunale.

Art. 62

INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Il P.R.G. individua le seguenti categorie funzionali di strade pubbliche, a seconda della loro rilevanza urbanistica:

I - categoria
II - categoria
III - categoria
IV - categoria
Altre strade

La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto.

2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate nell'allegata tabella A (riferimento al testo coordinato dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995:

determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradale e dei tracciati ferroviari di progetto).

- La piattaforma stradale comprende la carreggiata, le banchine; sono esclusi le piazzole di sosta, i marciapiedi, gli arginelli, le scarpate e tutto quanto esterno al limite della strada;
3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari e nelle fasce di rispetto vale quanto enunciato nell'art. 6 dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.
 4. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia valgono, le distanze indicate nelle allegate tabelle B e C.
 5. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.
Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali.
Qualora gli interventi previsti riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
 6. Nell'ambito degli insediamenti storici vengono inoltre individuate con apposita grafia le zone di adeguamento stradale ove si prevede la realizzazione di nuovi tracciati stradali o la rettifica di quelli esistenti, ivi compresa la creazione di piste ciclabili e simili. In queste zone è vietata ogni edificazione, ivi compreso l'ampliamento di edifici esistenti.
 7. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali.
 8. Fuori dagli insediamenti e nel territorio aperto è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:
 - il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano larghezza massima di m. 2,50 con banchine ampie al massimo m. 0,50;
 - le piazzole non siano più larghe di m. 3,00 né disposte a meno di m. 200 l'una dall'altra;

- il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
- gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
- non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
- sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.

Per queste strade sono vietate le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro.

Art. 63

PARCHEGGI PUBBLICI

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli con la realizzazione di aree a verde attrezzato al servizio della sosta degli utenti del parcheggio stesso.
2. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo.
3. Nel sottosuolo sono sempre consentiti i parcheggi pertinenziali degli edifici esistenti.

Art. 64

PISTE CICLOPEDONALI

1. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc. possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.
2. I tracciati indicati in cartografia per le strade pubbliche, i sentieri pubblici, i percorsi pubblici riservati ai pedoni e ai ciclisti, hanno valore indicativo e devono essere precisati in sede esecutiva per quanto riguarda l'esatta individuazione planimetrica, le sezioni e l'arredo.

Art. 65

DISTANZA DAGLI ELETTRODOTTI

1. Le nuove aree residenziali, le aree gioco per l'infanzia, gli ambienti scolastici, gli edifici adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere devono rispettare i valori limite di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici fissati dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"; dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e

300GHz”; dal d.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, (50 Hz); dal d.P.G.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, (tra 100 kHz e 300GHz).

2. Il rilascio del titolo abilitativo per le nuove costruzioni all'interno delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA), così come calcolate dal proprietario/gestore della linea elettrica, è subordinato alla presentazione della valutazione che preveda il calcolo della fascia di rispetto, effettuata dal proprietario/gestore della linea elettrica, (volume tridimensionale attorno ai cavi conduttori dell'elettrodotto, entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità imposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”) con la quale si dimostri il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
3. Per le linee a 20 kV in conduttore nudo sono state stabilite da SET le seguenti distanze di prima approssimazione (DPA), secondo quanto specificato dal Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente (Supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 n. 156): “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.
 - per le tratte in semplice terna sette metri rispetto all'interasse della linea (sette metri per parte);
 - per le tratte in doppia terna undici metri rispetto all'interasse della linea (undici metri per parte).
4. Per le cabine elettriche di distribuzione e trasformazione dalla media alla bassa tensione (MT/BT), SET ha stabilito una DPA di due metri rispetto a tutte le pareti esterne della cabina elettrica

Art. 66

AREE PER IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Nelle aree per impianti e smaltimento dei rifiuti valgono le specifiche norme di settore.
2. Per questi manufatti valgono le distanze dai confini e dalle costruzioni e dalle strade previste dalla normativa generale.

TITOLO XI

AREE DI RISPETTO - TUTELA E PROTEZIONE (ZONE G)

Art. 66bis

INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Alle domande per il rilascio di pratiche edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dal comma 4 dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447.
2. Ai sensi della medesima Legge, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo edilizio o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) Scuole e asili nido
 - b) Ospedali
 - c) Case di cura e di riposo
 - d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
3. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta del titolo edilizio sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto che per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate. Gli interventi di protezione acustica saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, del d.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Art. 67

FASCE DI RISPETTO

4. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilite opportune fasce non edificabili.
5. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto possono essere ristrutturati e ampliati nel rispetto delle specifiche norme di zona. La possibilità di ampliamento dei fabbricati deve rispettare le norme previste dal D.P.G.P.909 del 03.02.1995 e

s.m. e i. si applicano anche all'interno delle zone di cui al titolo III delle presenti norme.

6. Nelle fasce di rispetto sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo delle fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita.
Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
7. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle fasce di rispetto sono riportate nelle tabelle B, C, D, E.
Le indicazioni cartografiche prevalgono su quelle della tabella citata.

Art. 68

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro del cimitero, compreso l'eventuale ampliamento.
2. L'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., è quella della tabella D allegata.
3. Nelle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 62 della L.P. 4 agosto 2015n. 15e l'art. 9del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 69

FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Comprendono lo spazio laterale alle strade che va riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche delle loro sedi, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare sul contesto circostante.
La stessa individua l'area all'interno della quale le indicazioni viarie della strumentazione urbanistica possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
2. Le ampiezze delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla allegata tabella B al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento e dalla allegata tabella C all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento.
Non sono previste fasce di rispetto per la viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti.
3. In merito alla misurazione delle fasce di rispetto si rimanda a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995 come riapprovato con deliberazione di Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 4 ottobre 2013.
4. In merito a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si rimanda a quanto prescritto all'articolo 6 dell'Allegato parte integrante della

deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995 come riapprovato con deliberazione di Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 4 ottobre 2013.

5. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali si rimanda a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995 come riapprovato con deliberazione di Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 4 ottobre 2013.
6. Abrogato
7. Per quanto non precisato nel seguente articolo valgono le determinazioni contenute nelle delibere della G.P. sopraccitate e s. m..

Art. 70

FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro degli impianti di depurazione dei liquami delle pubbliche fognature conformemente al testo coordinato dei "Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione e definizione dei vincoli di inedificabilità - art. 59 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.e i.).
2. In ragione del tipo di depuratore sono previste due zone denominate rispettivamente zona "A" e zona "B" la cui ampiezza è stabilita dalla Del. G.P. 26.08.2005 n. 1775 integrata con la Del. G.P. 28.04.2006 n. 850 ed è riportata nella tabella 5 allegata.
3. Nelle zone "A" e "B" è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio. È esclusa anche la realizzazione di stazioni di carburante e dei relativi accessori.
4. Nelle zone "A" e "B" è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione.
A tal fine in sede di approvazione dei progetti di opere pubbliche deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie.
Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo unico, anche gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati. In tal caso, gli impianti di gestione dei rifiuti possono essere realizzati nelle zone "A" e "B" alle seguenti condizioni:
 - non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
 - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all'Autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori una valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri

dipendenti correlata al decreto legislativo n. 626 del 1994, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall'impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico-laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo.

A tal fine, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori devono essere preventivamente acquisiti i pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

5. Nella zona "B" è altresì consentita la realizzazione di manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni.
6. Gli edifici esistenti in zona "B", destinati ad uso residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio possono essere ampliati, al solo fine di garantire la funzionalità e sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, per un massimo del 15% del volume esistente alla data di approvazione della fascia di rispetto da parte dell'organo competente.
7. Nelle zone "A" e "B" è altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, alle seguenti condizioni:
 - non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
 - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all'Autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori una valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 626 del 1994, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall'impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico-laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo.

A titolo esemplificativo si elencano le seguenti attività:

- attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili) che non comportino la realizzazione di opere edificatorie;
- parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion – camper roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo e purché lo svolgimento di tali attività non preveda la realizzazione di opere edificatorie.

Art. 70bis**AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE MONTANA**

1. Con finalità di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, di particolari ambiti del territorio comunale, il Piano Regolatore individua alcune aree da sottoporre a particolari divieti e norme.
2. Le aree, vengono istituite ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 contenuti nel Titolo V della L.P. 23 maggio 2007, n.11 “Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura”.
3. Fanno parte delle aree di protezione paesaggistico ambientale le parti di territorio poste ad una quota – riportata nella cartografia corografica provinciale - superiore i 1100 metri. In tali aree, indicate da apposito retino nella cartografia di piano, è ammesso il cambio di coltura al fine di recuperare le colture specifiche del luogo per il pascolo, mantenendo comunque inalterata la morfologia naturale del terreno con l’obiettivo di conservare i caratteri ambientali e paesaggistici dell’ambito montano.
4. Nelle aree di cui al comma 3 è vietata la nuova edificazione ad esclusione degli interventi così come identificati nell’art. 59 delle presenti norme.

Art. 70ter**CRITERI DI PROTEZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE**

1. Il territorio del comune di Castelfondo, tradizionalmente caratterizzato da ampi spazi prevalentemente coltivati a prato, talvolta con isolate piante da frutto coltivate in maniera estensiva e coltivazioni orticole ad uso familiare, con il passare degli anni subisce sempre più velocemente modifiche nella sua configurazione paesaggistica anche a causa di coltivazioni intensive, che spesso prevedono l’uso di pali e teli impermeabili, con un processo di diffusione che sta velocemente modificando l’originario carattere del paesaggio.
2. Gli spazi aperti, in continua diminuzione, sono elementi paesaggistici ed ambientali di notevole importanza che conferiscono un’identità specifica al territorio comunale e in generale a tutta l’Alta Val di Non.
Ritenendo tali aspetti tradizionali di fondamentale importanza per garantire un’identità territoriale e il recupero delle originarie caratteristiche naturali e ambientali del luogo, la costruzione e l’utilizzo di serre propriamente dette e tunnel permanenti, come definiti all’articolo 70 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è ammesso unicamente nelle “aree agricole” (Art.53) e nelle “aree agricole di rilevanza locale” (Art.54bis) e solo nel rispetto di determinati parametri riportati nel suddetto articolo.
3. Le strutture e gli impianti di supporto per le coltivazioni fuori suolo sono ammessi solo all’interno di serre propriamente dette e tunnel permanenti.

4. Le aree che attualmente presentano strutture o insediamenti produttivi non rispettanti le norme dettate dal presente articolo, in concomitanza di rinnovo dell'impianto a fine coltura ovvero al termine del processo produttivo dovranno essere adeguate alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 70 quater

AREE DI PROTEZIONE DI AMBITI EDIFICATI

1. Le aree di protezione di ambiti edificati sono individuate nella cartografia del Sistema ambientale del PRG con apposito retino; si tratta di aree ritenute di particolare valenza paesaggistica in quanto riguardano i centri storici e le aree a loro limitrofe.
La tutela di queste aree vuole garantire il mantenimento della configurazione originaria del luogo e delle sue caratteristiche ambientali.
2. In tali aree valgono le prescrizioni dettate dall'articolo 51 bis delle presenti norme ad esclusione del divieto di realizzazione di costruzioni accessorie e installazione di serre temporanee che invece sono consentiti nelle aree ricadenti nell'articolo 70 quater.
3. Le aree già oggetto di coltivazioni intensive dovranno essere adeguate a quanto previsto dal presente articolo in concomitanza di rinnovo dell'impianto a fine coltura ovvero al termine del processo produttivo.

TITOLO XII

VERDE PRIVATO E SERVIZI PER LA RESIDENZA (ZONE H)

Art. 71 VERDE PRIVATO

1. In queste aree, destinate ad ospitare giardini, orti e piccole attrezzature è vietata ogni nuova costruzione, salvo specifiche possibilità ammesse dalla presente normativa.
2. E' consentita la ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

E' consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ripristinando a verde la superficie di copertura.
3. Abrogato.
4. Per gli edifici esistenti o comunque autorizzati con atto precedente alla data di approvazione del presente P.R.G., che abbiano saturato la densità edilizia fondiaria ammessa e che non siano già stati ampliati dopo il 2 ottobre 1991, è permesso l'ampliamento nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
 - ampliamento del 20 % della SUN alla data di entrata in vigore delle presenti norme, da utilizzarsi una sola volta anche come somma di più interventi, con un massimo di 150 mq.
 - L'ampliamento del 20 % della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
 - L'ampliamento del 20 % della superficie interrata esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme

Art. 72 PARCHEGGI PRIVATI

1. Nelle aree indicate come parcheggi privati è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli con la realizzazione di aree a verde attrezzato al servizio della sosta degli utenti del parcheggio stesso.
2. I parcheggi possono essere realizzati a livello del suolo e interrati.
3. Se costituiscono pertinenza esclusiva dei lotti limitrofi, le relative aree possono essere conteggiate nella verifica della dotazione minima di parcheggio.

Art. 72bis VIABILITA' PRIVATA

1. Il prg individua con apposita grafia la viabilità privata, che deve rispettare le seguenti condizioni:
 - il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;

- il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
 - gli incroci con i sentieri e le altre strade esistenti siano accuratamente sistemati in modo da evitare situazioni di pericolo e interferenze con il traffico veicolare;
 - non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
 - sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.
 - la superficie di usura delle strade dovrà essere trattata e ripristinata in modo da evitare situazioni di pericolo.
2. L'Autorità Comunale competente, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere l'esecuzione di opere conformi a quanto sopra.

TITOLO XIII

AREE DI RISPETTO

Art. 73

AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE

1. Sono indicate le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia.
2. In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. per le diverse zone che vi ricadono.

Art. 74

SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.)

ZONE A PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (Z.S.C.)

RISERVE NATURALI PROVINCIALI

1. Le aree protette provinciali sono assoggettate ai disposti della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e successive modificazioni.
L'esatta individuazione dei perimetri è contenuta nei provvedimenti di vincolo.

2. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE nonché al DPR 357/97. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

Qualora il progetto rientri nella fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/07 emanato con D.P.P. n. 50-157/Leg di data 03.11.2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 03.08.2012. Vale inoltre quanto stabilito sulle misure di conservazione adottate con D.G.P. 12 aprile 2013, n.632.

Si rimanda alla deliberazione della Giunta provinciale n.1660 del 03.08.2012 il cui allegato elenca nel dettaglio le tipologie di intervento per le quali, in forza all'articolo 15 del DPP 50-157/Leg, può escludersi la preventiva valutazione di incidenza.

Il biotopo di interesse provinciale denominato "Torbiera di monte Sous" risulta essere un "biotopo non ancora istituito", per questo motivo risulta ancora normato dagli art. 3 e 10 della L.P. n. 14/86 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".Le zone speciali di conservazione (ZSC) individuate sul territorio comunale sono:

– LAGHETTO DELLE REGOLE

L'importanza del sito è dovuta al grandissimo interesse per la presenza di alcuni rari esemplari di praterie umide dei substrati calcarei.

– **TORBIERA DI MONTE SOUS**

È un sito di eccezionale interesse per le numerose e vaste torbiere sparse nella pecceta, in parte sviluppata sugli strati torbosi (esempio di taiga alpina), assolutamente raro in tutto il versante meridionale delle Alpi. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie anfibe e rettili, nonché di interesse ornitologico per la presenza di specie tipiche dell'avifauna alpina.

Art. 75

RISERVE NATURALI LOCALI

1. Le riserve locali sono assoggettate ai disposti della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e successive modificazioni.
L'esatta individuazione dei perimetri è definita dal P.R.G..
2. Nelle riserve locali sono vietati:
 - a) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
 - b) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
 - c) la coltivazione di cave e torbiere.
3. Nelle riserve locali è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura) che non siano finalizzate al mantenimento dei biotopi stessi.
4. Specifiche aree di protezione estese fino alla distanza di m 100 dai limiti di ciascuna riserva locale sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale.
L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e i relativi margini va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre l'uno e gli altri allo stato originale.
Sono ammessi solo gli interventi autorizzati dai competenti Uffici Provinciali.
5. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione senza ampliamento di superficie.
Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.

Art. 76

LAGHI, FIUMI E TORRENTI

AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI E DEI CORSI D'ACQUA

1. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per opere pubbliche o finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive.
Tali interventi e le eventuali deroghe sono disciplinati dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18, Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali.

2. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene.
Sono individuati dal Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.), in vigore dall'8 giugno 2006; il relativo decreto esecutivo del Presidente della Repubblica è consultabile nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 2006.
Negli ambiti fluviali sono consentiti gli interventi ammessi dal d.P.R. 15 febbraio 2006 e dai relativi allegati.
Gli interventi consentiti che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della L.P. 8 luglio 1976 n. 18, Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale d.d. 20.09.2013 n. 22-124/Leg).
Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini Montani solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007, Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.
Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.
Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua, sono disciplinati dall'art. 89 della L.P. 11/2007.
3. Le aree comprese entro la distanza di m. 30 da ciascuna riva di tutti i laghi e i corsi d'acqua riportati in cartografia, anche se non iscritti al registro delle acque pubbliche, al di fuori degli insediamenti, ovvero delimitate più specificamente sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione.
Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.
4. Nelle aree di protezione dei laghi e dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G.. Quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
5. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
6. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
7. Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al

minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.

8. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei laghi e nei corsi d'acqua, vuoi direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
9. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei laghi e dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G..
L'accesso ai laghi e ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
10. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei laghi e dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del P.R.G., e se possibile ricostituito nei suoi connotati originali, laddove alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito.
In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - mantenere, risanare e potenziare la vegetazione lacuale e torrentizia autoctona, acquatica e non;
 - ripristinare la conformazione originale delle rive lacuali e torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
11. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da risistemare.
Per contro, è vietata l'apertura di accessi nuovi in località oggi inaccessibili delle rive stesse, che in questo caso vanno mantenute tali.
12. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.U.C. (02 ottobre 1991), possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:

– Aumento massimo della Sun	%	10
– Aumento massimo della superficie coperta	%	20
– Aumento massimo della superficie interrata	%	30

La nuova superficie interrata dovrà essere ricoperta da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40.
Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.
13. Gli ecosistemi acquatici sono meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, al fine di preservare o ripristinare lo svolgimento delle funzioni ecologiche dell'ambiente fluviale, sia come elemento eco-tampone che agisce trasversalmente per filtrare e trattenere gli inquinanti e i nutrienti, sia longitudinalmente per assicurare la continuità del corridoio ecologico.
In questi ambiti vanno attivate iniziative volte alla conservazione dei caratteri di naturalità e di riqualificazione ambientale mediante il ripristino delle fasce ripariali anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e la piantumazione di specie ripariali autoctone, escludendo categoricamente l'utilizzo di specie aliene o esotiche.

- 14.** Lungo tutti i corpi idrici (corsi d'acqua e laghi) per i quali non è indicato un ambito di protezione ecologica, è comunque istituita una fascia di protezione della larghezza di 10 metri misurati dalle sponde (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg). All'interno di queste fasce è fatto obbligo di conservare la vegetazione riparia esistente. Gli interventi di bonifica agraria devono realizzare una fascia boscata con funzioni eco-tampone, della larghezza minima di 5 metri, posta al limite della zona di protezione e costituita da vegetazione arbustiva o arborea non aliena.

Art. 77

AREE AD ELEVATA INTEGRITÀ

- 1.** Sono indicate come aree ad elevata integrità le parti del territorio nelle quali per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non si possono svolgere attività produttive con insediamenti stabili.
- 2.** Nelle aree ad elevata integrità è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali finalizzati alla sicurezza e al presidio civile del territorio, nonché di opere e infrastrutture di interesse generale conformemente all'art. 28 della L.P. 27 maggio 2008 n.5.
L'edificazione privata è vietata.
- 3.** Nelle aree ad elevata integrità, oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile, sempre che ben inserite nell'ambiente.
- 4.** Qualora sulle aree ad elevata integrità siano previsti ulteriori vincoli (biotopi, aree di protezione fluviale, ecc.) prevale il vincolo più restrittivo.

Art. 78

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

- 1.** Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i Beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T., (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, sui perimetri o sulla classe di tutela(01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
- 2. Aree a tutela 03.**
Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.
Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i Beni culturali della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

3. Aree a tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

4. Aree a tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

5. Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico).

Art. 79

**MANUFATTI E SITI DI INTERESSE
CULTURALE, NATURALISTICO E STORICO**

1. In tale definizione sono ricompresi:

- a) le grotte e gli altri elementi naturalistici di pregio;

- b) gli immobili isolati dipendenti da funzioni tradizionali, ivi comprese quelle decadute o sostituite, caratterizzati dal loro valore intrinseco e che meritano di essere conservati testualmente.
2. In questi manufatti e siti sono ammessi interventi di cui all'art.26 categoria "R2".
3. Le aree libere rientranti nei siti di interesse storico culturale e naturalistico si assimilano alle aree a verde storico normate dall'articolo 25 con esclusione degli interventi di cui al comma 2. Le grotte individuate in cartografia appartengono a questa categoria di beni.
4. L'esatta individuazione degli elementi vincolati è quella dei provvedimenti di vincolo se esistenti.
5. Alla data di approvazione delle presenti norme sono stati individuati sul territorio del Comune di Castelfondo i seguenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42:
- 046.0001. Casa pp.ed. 73/1C.C. Castelfondo;
 - 046.0002. Casa pp.ed. 93C.C. Castelfondo;
 - 046.0003. Castello di Castelfondo: p.ed. 265/1, 262, 263, 265/2, 266, 267, p.f. 1031/1, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1031/5, 1031/6, 1031/7 C.C. Castelfondo;
 - 046.0004. Castel Vigna: p.ed. 564C.C. Castelfondo;
 - 046.0007. Cimitero e camera mortuaria p.ed. 331, 2 C.C. Castelfondo: p.ed. 2, 331 C.C. Castelfondo;
 - 046.0008. Chiesa parrocchiale di S. Nicolò Vescovo: p.ed. 1 C.C. Castelfondo;
 - 046.0013. Ex canonica p.ed. 44/2 C.C. Castelfondo;
 - 046.0026. Capitello della Madonna di Caravaggio p.ed. 311 C.C. Castelfondo.
6. Alla data di approvazione delle presenti norme sono stati individuati sul territorio del Comune di Castelfondo i seguenti beni architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art. 12 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42:
- 046.0005. Ponte ad arco in pietra p.f. 2695 C.C. Castelfondo;
 - 046.00014. Edicola p.ed. 338 C.C. Castelfondo;
 - 046.00017. Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate p.ed. 216 C.C. Castelfondo;
 - 046.00018. Chiesa della Madonna di Pompei: p.ed. 193 C.C. Castelfondo;
 - 046.00019. Centrale idroelettrica Alta novella p.ed. 343 C.C. Castelfondo.
7. Alla data di approvazione delle presenti norme sono stati individuati sul territorio del Comune di Castelfondo i seguenti Aree, Immobili, Manufatti sottoposti a Tutela Indiretta ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42:
1. 046.0006. Zona di rispetto di Castelfondo (046.0003): p.f. 1016/3, 1016/4, 1016/5, 1016/6, 1014/1, 1014/2, 1014/4, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1023/4, 1023/5, 1023/6, 1023/7, 1023/8, 1023/9, 1032/1, 1032/2, 1032/3, 1033, 1034, 1013, 1012/1, 1012/2, 1016/1, 1016/2, 2742 e 2743C.C. Castelfondo.

8. Le cartografie di piano provvedono ad indicare gli elementi storici puntuali e lineari.

Per gli elementi storici puntuali e lineari sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice dei beni culturali, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. A questa categoria appartengono tutti quegli elementi sparsi sul territorio che possiedono le caratteristiche richiamate, a prescindere dal fatto di essere evidenziate o meno nelle tavole della cartografia di piano. L'art. 50 del Codice, in particolare, stabilisce che è necessaria la specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro.

Art. 80

DISCARICHE DI R.S.U. BONIFICATE

1. Si tratta delle aree adibite un tempo a discarica di Rifiuti Solidi Urbani che sono state bonificate.
2. In queste aree è evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.
3. Qualsiasi scavo o asporto di materiale è soggetto alla disciplina prevista dal Piano Provinciale per la bonifica delle acque inquinate.
4. Si richiama quanto disposto dal comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, in merito alla destinazione finale ad uso "agricolo" con esclusione della destinazione a produzioni alimentari umane e zootecniche. Esclusivamente per quanto riguarda le discariche per rifiuti inerti, tale limitazione è parzialmente superata dall'art. 102-quater del T.U.L.P. comma 11 il quale prevede che "nell'ambito della realizzazione della copertura superficiale finale delle discariche per rifiuti inerti, attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma e nelle quali siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), l'eventuale ricostruzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche, purché :
 - sia garantita l'integrità della struttura multistrato di copertura finale;
 - sia costituito un idoneo strato edafico sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche delle specie vegetali coltivate nonché della coltura effettuata". Si evidenzia inoltre, come ricordato sopra, che le discariche, essendo impianti di smaltimento definito di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono

necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo.

TITOLO XIV

AREE DI TUTELA E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Art. 81

AREE DI TUTELA E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA GENERALITÀ

1. Le presenti norme disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere ed interventi soggetti a permesso di costruire e/o segnalazione certificata di inizio attività e in ogni caso a tutti gli interventi che prevedono una trasformazione urbanistica ed edilizia in osservanza a:
 - L. 2 febbraio 1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
 - Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”;
 - D.M. 11.03.1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
 - Norme di attuazione del PUP (L.P. 9.11.1987, n. 26 e L.P. 7 agosto 2003, n. 7: “Approvazione della variante 2000 al P.U.P.”). Tipo di relazione (geologica e/o geotecnica) e grado di approfondimento delle indagini geognostiche sono funzione della classificazione dell'area di intervento come indicato nella carta di sintesi geologica.
 - D.M. 16 01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.
 - Carta di Sintesi Geologica del PUP: il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n.1813 del 27 ottobre 2014 ed in costante aggiornamento, individua le zone da sottoporre a vincoli particolari per la difesa del suolo e delle acque.
 - Piano generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche (P.G.U.A.P.): in vigore dall'8 giugno 2006, è diretto a programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo.
 - Carta delle Risorse Idriche: Approntata in seguito all'entrata in vigore del nuovo PUP e dell'applicazione del relativo art. 21 delle norme di attuazione, in relazione alla tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248/2008.

Art. 82
NORMATIVA NELLE AREE DI TUTELA
E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

1. Le indicazioni contenute nelle Carta di Sintesi Geologica della P.A.T., nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) e nella Carta delle Risorse Idriche e relative Norme di attuazione definiscono gli interventi ammessi nelle singole aree e la classificazione sismica del territorio comunale, ed hanno la prevalenza su tutte le previsioni del P.R.G..

Art. 83
ZONA DI RISPETTO IDROGEOLOGICO

1. Oltre alle zone di rispetto della Carta di Sintesi Geologica e della Carta delle Risorse Idriche della P.A.T., il P.R.G. individua ulteriori zone di rispetto idrogeologiche finalizzate alla tutela del lago di Regola e delle sorgenti “Plaza dei Cavai” alta, “Plaza dei Cavai” media, “Plaza dei Cavai” bassa, “Plaza dei Cavai” nuova, “Rio Rabiola”, “Fodasen”.
2. In queste aree sono vietate tutte le attività che possono portare ad inquinamento del lago o delle sorgenti ed in particolare:
 - il deposito anche provvisorio di letame;
 - lo spandimento di letame non maturo;
 - lo spandimento di liquami.
3. È consentita la concimazione dei terreni destinati a pascolo solo con letame maturo.

Art. 83bis
AREE DI FRAGILITA’

1. Oltre alle zone di rispetto sopracitate il P.R.G. individua ulteriori aree evidenziate graficamente con apposito retino che presentano delle fragilità legate alla presenza di un corso d’acqua e a possibili fenomeni torrentizi. Pertanto, in sede di progettazione, andrà approfondita e valutata la compatibilità dell’intervento con le criticità dell’area.

In particolare eventuali interventi sulle p.ed. 542 e 544 e sulle p.f. 231/7, 230/2, 254/8, 254/9, 254/10, 251/3, 251/2, 245/2, 251/1, 245/6, 242/1, 241/1, 241/2 e 254/12 devono essere accompagnati da studi idraulici sulla pericolosità.

TITOLO XV

STRUMENTI SUBORDINATI

DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 84

DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI STRUMENTI

DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE

Gli strumenti di attuazione della pianificazione sono normati dall'art.50 e seguenti della L.P. 4 agosto 2015 n. 15e quanto disposto dal Titolo II del Capo I del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e si articolano in:

- a) Piani di riqualificazione urbana
- b) Piani attuativi per specifiche finalità
- c) Piani di lottizzazione

I piani sopra citati dovranno essere elaborati secondo la normativa provinciale e nel rispetto delle norme di zona dettate dal P.R.G.. Gli interventi dovranno adeguarsi ed essere conformi ai criteri d'intervento esposti nei piani.

I piani esistenti e ancora efficaci da prima dell'entrata in vigore delle presenti norme rimangono inalterati e validi:

2. P.L. 01- Lottizzazione P.L. 01.

2.1 Interessa l'ampliamento dell'area produttiva a monte della strada della Forcola.

Il piano di lottizzazione è finalizzato a disciplinare l'intervento produttivo, l'ampliamento della strada della Forcola, l'accesso dalla strada comunale della Forcola.

Gli interventi edilizi a carattere produttivo dovranno rispettare i parametri delle aree produttive di interesse locale.

2.2 Sono a totale carico dei lottizzanti:

- l'ampliamento della strada della Forcola a m 7,00 per tutto il fronte dell'area produttiva fino all'incrocio con la S.P. 43, la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione;
- la cessione a titolo gratuito al Comune (compreso il frazionamento a carico dei lottizzanti) dell'area per l'allargamento della carreggiata della strada della Forcola a m 7,00, per tutto il fronte dell'area produttiva fino all'incrocio con la S.P. 43.

2.3 Il progetto di lottizzazione deve essere completato con la Relazione tecnica previsionale riguardante la valutazione impatto/clima acustico e con il progetto delle barriere acustiche e dei dispositivi di attenuazione del rumore che garantiscano il rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa, in particolare nei confronti delle limitrofe aree residenziali.

- 2.4 La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e concordate con l'Amministrazione Comunale, da eseguirsi a cura dei lottizzanti che ne sosterranno interamente le spese, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di concessione fino a due terzi o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA recuperabile e spese tecniche escluse.

3. P.L. 02- Lottizzazione P.L. 02.

- 3.1 Interessa le tre aree produttiva a valle della strada provinciale S.P. 43.
Il piano di lottizzazione, unico per tutte e tre le aree P.L. 02, è finalizzato a disciplinare l'intervento produttivo, l'accesso dalla strada provinciale, la recinzione verso la stessa e la progettazione e realizzazione dei dispositivi di attenuazione del rumore.
Gli interventi edilizi a carattere produttivo dovranno rispettare i parametri delle aree produttive di interesse locale.
- 3.2 Per la pericolosità che presenta l'accesso dalla strada provinciale, ogni intervento è subordinato alla realizzazione prioritaria della recinzione verso la strada, secondo le modalità autorizzate dall'ente proprietario della stessa, che evitino situazioni di pericolo e interferenze con il traffico veicolare.
Il progetto di lottizzazione deve essere completato con la Relazione tecnica previsionale riguardante la valutazione impatto/clima acustico e con il progetto delle barriere acustiche e dei dispositivi di attenuazione del rumore che garantiscano il rispetto dei limiti acustici, in particolare nei confronti delle limitrofe aree residenziali, previsti dalla normativa.
- 3.3 Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini del parcheggio pubblico. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.
- 3.4 La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e concordate con l'Amministrazione Comunale, da eseguirsi a cura dei lottizzanti che ne sosterranno interamente le spese, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di concessione fino ad un terzo o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA recuperabile e spese tecniche escluse.
- 3.5 Per quanto afferente alla porzione della p.f 379/2 rientrante nella Lottizzazione P.L. 02, come già enunciato nell'art. 76 delle presenti Norme, dovrà essere rispettata la fascia di rispetto dei 10 metri dal corso d'acqua per depositi, manufatti e infrastrutture.
- 3.6 Per quanto afferente alla porzione della p.f 379/2 rientrante nella Lottizzazione P.L. 02, nella fascia di rispetto di cui al comma precedente, sono vietati livellamenti del terreno, scavi e riporti di materiale.
- 3.7 Per quanto afferente alla porzione della p.f 379/2 rientrante nella Lottizzazione P.L. 02, vi è la necessità di mantenere la fascia di

vegetazione riparla di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), ancorché erbacea, evitando pertanto interventi che possano compromettere o ridurre tale fascia

4. P.C. 01- Ambito di concessione convenzionata P.C. 01.

4.1 Interessa l'area produttiva a valle della strada provinciale S.P. 43.

L'Ambito di concessione con menzionata è finalizzato a disciplinare l'intervento produttivo, l'accesso dalla strada della Forcola provinciale e la recinzione verso la stessa.

Gli interventi edilizi a carattere produttivo dovranno rispettare i parametri delle aree produttive di interesse locale.

4.2 Per la pericolosità che presenta l'accesso dalla strada provinciale, ogni intervento è subordinato alla realizzazione prioritaria della recinzione verso la strada, secondo le modalità autorizzate dall'ente proprietario della strada, che evitino situazioni di pericolo e interferenze con il traffico veicolare.

Per attuare parte delle nuove previsioni, i promotori delle iniziative edilizie dovranno sottoscrivere con il Comune un'apposita convenzione prima del rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione accompagnate da una Relazione tecnica previsionale riguardante la valutazione impatto/clima acustico e con il progetto delle barriere acustiche e dei dispositivi di attenuazione del rumore che garantiscano il rispetto dei limiti acustici, in particolare nei confronti delle limitrofe aree residenziali, previsti dalla normativa.

4.3 Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini del parcheggio pubblico. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.

4.4 La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e concordate con l'Amministrazione Comunale, da eseguirsi a cura dei lottizzanti che ne sosterranno interamente le spese, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di concessione fino ad un terzo o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA recuperabile e spese tecniche escluse.

5. PC. 02– Ambito di concessione convenzionata P.C. 02.

5.1 Interessa l'area a valle del Piano Guida "Sentieri".

L'Ambito di concessione convenzionata è finalizzato a disciplinare la cessione delle aree per l'allargamento della strada comunale che collega via Sentieri con la SP 43.

Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri delle aree di nuova espansione C1. La misurazione della distanza dalle strade sarà fatta dal ciglio strada esistente (cordonata).

5.2 Per attuare parte delle nuove previsioni, i promotori delle iniziative edilizie dovranno sottoscrivere con il Comune un'apposita convenzione prima del rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione in cui dovranno:

- cedere a titolo gratuito al Comune (compreso il frazionamento a carico dei proponenti) l'area per l'allargamento della carreggiata della strada comunale che collega via Sentieri con la SP 43 di m 0,50 lungo tutto il fronte del lotto;
- realizzare l'allargamento della carreggiata della strada comunale che collega via Sentieri con la SP 43 di m 0,50;
- arretrare al nuovo ciglio strada i corpi illuminanti esistenti.

5.3 Sono a totale carico dei proponenti la realizzazione dei muri di recinzione, delle recinzioni, non costituendo gli stessi opere di urbanizzazione. Tutti i muri e le recinzioni sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.

5.4 La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e concordate con l'Amministrazione Comunale, da eseguirsi a cura dei proponenti che ne sosterranno interamente le spese, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di concessione fino a due terzi o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA recuperabile e spese tecniche escluse.

6. Abrogato

7. Abrogato

8. PC. 03– Ambito di concessione convenzionata 03.

8.1 Interessa l'area a valle del Piano Guida "Sentieri".

L'Ambito di concessione convenzionata è finalizzato a disciplinare la cessione delle aree per l'allargamento della strada comunale che collega via Sentieri con la SP 43.

Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri delle aree di nuova espansione C1. La misurazione della distanza dalle strade sarà fatta dal ciglio strada esistente (cordonata).

8.2 Per attuare parte delle nuove previsioni, i promotori delle iniziative edilizie dovranno sottoscrivere con il Comune un'apposita convenzione prima del rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione in cui dovranno:

- cedere a titolo gratuito al Comune (compreso il frazionamento a carico dei proponenti) l'area per l'allargamento della carreggiata della strada comunale che collega via Sentieri con la SP 43 di m 0,50 lungo tutto il fronte del lotto;
- realizzare l'allargamento della carreggiata della strada comunale che collega via Sentieri con la SP 43 di m 0,50;
- arretrare al nuovo ciglio strada i corpi illuminanti esistenti.

8.3 Sono a totale carico dei proponenti la realizzazione dei muri di recinzione, delle recinzioni, non costituendo gli stessi opere di urbanizzazione. Tutti i muri e le recinzioni sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.

- 8.4 La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e concordate con l'Amministrazione Comunale, da eseguirsi a cura dei proponenti che ne sosterranno interamente le spese, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di concessione fino a due terzi o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA recuperabile e spese tecniche escluse.

TITOLO XVI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.85

DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO

1. Solo eccezionalmente, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni contenute negli elaborati e nelle norme del P. R .G. limitatamente ai casi di opere e di impianti pubblici o di interesse pubblico.

Art. 86

EDIFICAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

1. Qualora, prima dell'adozione del presente P.R.G., siano state rilasciate una concessione o presentata una denuncia d'inizio di attività, nei termini di validità delle medesime, le variazioni consentite devono essere conformi a quanto previsto dall'art.92della L.P. 4 agosto 2015n. 15 e s. m..

Art. 87

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico - edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il presente P. R. G., è sostituita con quanto previsto dalle tavole elencate al precedente articolo 2 e dalle presenti norme.
2. Dalla data della deliberazione consiliare di adozione del PRG e fino alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione della Giunta Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione, valgono le norme di salvaguardia.
3. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TABELLA A
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
	m	m
III CATEGORIA	7,00	9,50
IV CATEGORIA	4,50	7,00
ALTRE STRADE	4,50*	7,00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	----	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3,00

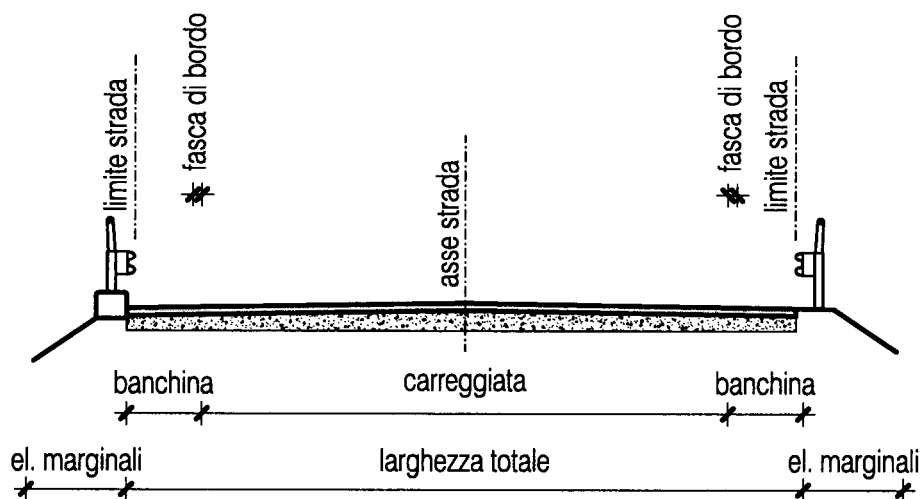


TABELLA B
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI
(in metri)

Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento

CATEGORIA	Strade esistenti	Strade esistenti da potenziare	Strade di progetto	Raccordi e/o svincoli di progetto
III CATEGORIA	20	40	60	---
IV CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRE STRADE	10	20	30	---

TABELLA C
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI
(in metri)

All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento

CATEGORIA	Strade esistenti	Strade esistenti da potenziare	Strade di progetto	Raccordi e/o svincoli di progetto
III CATEGORIA	15	25	35	35
IV CATEGORIA	10	15	25	25
ALTRE STRADE	5	5	10	10

(") Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art.9 della Legge 24 luglio 1961, n.729.

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:

- Dal limite stradale per strade esistenti e strade esistenti da potenziare
- Dall'asse stradale per strade di progetto
- Dal centro del simbolo per raccordi e/o svincoli

TABELLA D
TIPI E AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO
(in metri)

**Distanze minime da osservare
per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione**

INFRASTRUTTURA	Nelle urbanizzazioni Titoli III, IV, V, VI, VII, IX e aree di cui agli art. 66 e 73	Negli spazi aperti	A misurare da
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	30	rive o dalle opere di difesa
Pozzi	15	15	centro
Sorgenti	--	100	sorgente
Acquedotti d)	--	2,5	asse
Collettori fognari d)	--	2,5	asse
DISCARICHE	--	100	recinzione
CIMITERI	50	50	recinzione

- a. Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella.
- b. Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive sono regolati in generale dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 78, comma 2, del Titolo XI delle presenti Norme).
- c. Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

TABELLA E
AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI

DEPURATORI BIOLOGICI			
TIPO	FASCIA	Ampiezza (m)	A misurare da
SCOPERTI	Fascia "A"	50	dalla recinzione
	Fascia "B"	100	dal limite precedente
COPERTI	Fascia "A"	50	dal perimetro del fabbricato
	Fascia "B"	50	dal limite precedente

DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF"			
TIPO	FASCIA	Ampiezza (m)	A misurare da
SCOPERTI della potenzialità inferiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	40	dalla recinzione
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
SCOPERTI della potenzialità superiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	50	dalla recinzione
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
COPERTI della potenzialità inferiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	20	dal centro dell'impianto
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
COPERTI della potenzialità superiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	30	dal centro dell'impianto
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
SCOPERTI / COPERTI dotati di letti di essiccamento	Fascia "A"	50	dalla recinzione
	Fascia "B"	50	dal limite precedente

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 CONTENUTI DEL P.R.G.	2
Art. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.	2
Art. 3 TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	2
Art. 4 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	3
Art. 5 ATTUAZIONE DEL P.R.G.....	3
Art. 6 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.....	4
Art. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE.....	4
Art. 8 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI	5
Art. 9 DISTANZE DEI FABBRICATI DAI LIMITI DI ZONA.....	6
Art. 10 EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI NELLE AREE SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE.....	7
Art. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE.....	7
Art. 12 Abrogato.....	7
Art. 13 CABINE	7
Art. 14 COSTRUZIONI ACCESSORIE.....	7
Art. 15 SERREE TUNNEL	9
Art. 16 DEFINIZIONI DEGLI USI	10
Art. 17 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI, NUOVA EDIFICAZIONE E CAMBIO D’USO.....	11
Art. 18 SPAZI DI PARCHEGGIO NELLE COSTRUZIONI	12
Art. 19 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO NEGLI INTERVENTI E NELLE OPERE.....	12
Art. 20 RITROVAMENTI: NOTIFICHE	13
 TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE... 14	
Art. 21 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA.....	14
 TITOLO III INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI (ZONE A)..... 17	
Art. 22 GENERALITA’	17
Art. 23 CATEGORIE OPERATIVE "R1" - "R2" - "R3"- "R6" - "M1" - "M2"..	18
Art. 24 AREA LIBERA IN CENTRO STORICO	22
Art. 25 AREE A VERDE STORICO	23
Art. 26 Abrogato.....	23
 TITOLO IV AREE RESIDENZIALI(ZONE B E C)..... 24	
Art. 27 GENERALITA’	24
Art. 27 bis ZONE OMOGENEE DI TIPO “B”.....	25
Art. 27 ter ZONE EDIFICATE SATURE (ZONE B1).....	26
Art. 28 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	27
Art. 29 Abrogato.....	28
TITOLO V - Abrogato	28

Art. 30 AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE (ZONE C).....	28
--	----

TITOLO VI AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO (ZONE D)..... 30

Art. 31 GENERALITA'	30
Art. 32 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE	30
Art. 33 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO (lavorazione materiali estrattivi).....	31
Art. 34 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO (aziende agricole a carattere industriale)	31

TITOLO VII AREE COMMERCIALI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE (ZONE D)..... 32

Art. 35 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	32
Art. 36 TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI.....	32
Art. 37 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI.....	32
Art. 38 ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO	33
Art. 39 VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	33
Art. 40 ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO.....	34
Art. 41 SPAZI DI PARCHEGGIO.....	34
Art. 42 ALTRE DISPOSIZIONI.....	35
Art. 43 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI	35
Art. 44 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA	35
Art. 45 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI	36
Art. 46 CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI DISMESSI DA RIQUALIFICARE.....	36
Art. 47 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	36

TITOLO VIII AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI (ZONE D)..... 37

Art. 48 AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE	37
Art. 49 AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO.....	38
Art. 50 AREE PER SOSTA CAMPER.....	38

TITOLO IX AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI (ZONE E) 39

Art. 51 GENERALITA'	39
Art. 51bis AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA	41
Art. 52 AREE AGRICOLE DI PREGIO	42
Art. 52 bis AREE AGRICOLE PREGIATE DI RILEVANZA LOCALE	43

Art.53 AREE AGRICOLE	43
Art.53bis Abrogato	44
Art.54 AREE PER IMPIANTI ZOOTECNICI	44
Art.54bis AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE.....	44
Art. 55 AREE A BOSCO	45
Art. 55 bis AREE A BOSCO DI RILEVANZA PAESAGGISTICA	45
Art. 56 AREE A PASCOLO	46
Art. 57 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE	47
Art. 58 AREE A VERDE PUBBLICO	47
Art. 59 AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.....	48
Art. 60 AREE CIMITERIALI.....	49
Art. 61 NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	49
Art. 62 INFRASTRUTTURE STRADALI.....	49
Art. 63 PARCHEGGI PUBBLICI.....	51
Art. 64 PISTE CICLOPEDONALI	51
Art. 65 DISTANZA DAGLI ELETTRODOTTI.....	51
Art. 66 AREE PER IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI.....	52

TITOLO XI AREE DI RISPETTO - TUTELA E PROTEZIONE (ZONE G).....53

Art. 66bis INQUINAMENTO ACUSTICO.....	53
Art. 67 FASCE DI RISPETTO	53
Art. 68 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	54
Art. 69 FASCE DI RISPETTO STRADALE.....	54
Art. 70 FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI	55
Art. 70bis AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE MONTANA.....	57
Art. 70ter CRITERI DI PROTEZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE...	57
Art. 70 quater AREE DI PROTEZIONE DI AMBITI EDIFICATI	58
Art. 71 VERDE PRIVATO	59
Art. 72 PARCHEGGI PRIVATI	59
Art. 72bis VIABILITA' PRIVATA	59

TITOLO XIII AREE DI RISPETTO 61

Art. 73 AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE.....	61
Art. 74 SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.).....	61
ZONE A PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.) ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (Z.S.C.) RISERVE NATURALI PROVINCIALI.....	61
Art. 75 RISERVE NATURALI LOCALI.....	62
Art. 76 LAGHI, FIUMI E TORRENTI AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI E DEI CORSI D'ACQUA.....	62
Art. 77 AREE AD ELEVATA INTEGRITÀ.....	65
Art. 78 AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA	65
Art. 79 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE, NATURALISTICO E STORICO.....	66
Art. 80 DISCARICHE DI R.S.U. BONIFICATE	68

TITOLO XIV AREE DI TUTELA E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA.....	70
Art. 81 AREE DI TUTELA E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA GENERALITÀ.....	70
Art. 82 NORMATIVA NELLE AREE DI TUTELA E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA.....	71
Art. 83 ZONA DI RISPETTO IDROGEOLOGICO.....	71
Art. 83bis AREE DI FRAGILITA'	71
 TITOLO XV STRUMENTI SUBORDINATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.....	 72
Art. 84 DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI STRUMENTI.....	72
DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE	72
 TITOLO XVI NORME TRANSITORIE E FINALI	 77
Art.85 DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO.....	77
Art. 86 EDIFICAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE.....	77
Art. 87 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	77
TABELLA A DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO.....	78
TABELLA B LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI ...	79
CATEGORIA	79
TABELLA C LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI ...	79
CATEGORIA	79
(“) Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell’art.9 della Legge 24 luglio 1961, n.729.	79
TABELLA D TIPI E AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO	80
INFRASTRUTTURA.....	80
TABELLA E AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI	80
 INDICE	 82